

Agenzia Nazionale di Valutazione del
sistema Universitario e della Ricerca



National Agency for the Evaluation of
Universities and Research Institutes



**ACCREDITAMENTO PERIODICO
DELLE SEDI E DEI CORSI DI STUDIO UNIVERSITARI
LINEE GUIDA**

INDICE

1. Introduzione.....	5
1.1 - Il sistema AVA.....	5
1.1.1 - Accreditamento degli Atenei e dei Corsi di Studio (CdS)	5
1.1.2 - Valutazione periodica degli Atenei	6
1.1.3 - Autovalutazione degli Atenei	6
1.1.4 - Linee guida europee (ESG 2015)	7
1.2 - Le principali novità della nuova AVA.....	7
1.2.1 - Razionalizzazione dei Requisiti e Indicatori di Qualità delle Sedi e dei Corsi di Studio.....	8
1.2.2 - Valutazione dei processi e dei risultati dei Corsi di Studio.....	8
1.2.3 - Alleggerimento del Riesame Annuale dei Corsi di Studio	8
1.2.5 - Visite di Accreditamento e formulazione del giudizio	9
2. Definizioni e Glossario.....	10
2.1. Obiettivi e processi.....	10
2.2 - Istituzioni e attori	10
2.3 - Procedure, requisiti e STRUMENTI.....	12
2.4 - Progettazione ed erogazione della didattica	13
2.5 - Documenti.....	15
3. L'Assicurazione della Qualità negli Atenei: gli attori della valutazione interna	17
3.1 - Il Presidio della Qualità di Ateneo (PQA).....	17
3.1.1 - Accreditamento periodico e processo di AQ - Attività del PQA.....	18
3.2 - Il Nucleo di Valutazione (NdV)	18
3.2.1 - Accreditamento periodico e processo di AQ - Attività del NdV	19
3.3 - Le Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti (CPDS).....	20
3.3.1 - Accreditamento periodico e processo di AQ - Attività delle CPDS.....	21
4. I protagonisti dell'AQ negli Atenei: la Didattica e la Ricerca	22
4.1 - I Corsi di Studio (CdS)	22
4.1.1 - Accreditamento periodico e processo di AQ - Attività dei CdS.....	23
4.2 - I Dipartimenti (o altre strutture di ricerca)	23
4.2.1 - Accreditamento periodico e processo di AQ - Attività dei Dipartimenti	23
5. Gli indicatori quantitativi nel monitoraggio dei Corsi di Studio	24
5.1 - Indicatori relativi alle carriere, attrattività, internazionalizzazione, occupabilità dei laureati e corpo docente dei CdS.....	24
5.2 - La rilevazione dell'opinione degli studenti.....	26
6. L'Accreditamento delle Sedi e dei Corsi di Studio.....	28
6.1 - I Requisiti per l'Accreditamento iniziale.....	28
6.1.1 - Accreditamento iniziale dei CdS.....	28

6.1.2 - Accreditalmento iniziale degli Atenei	28
6.2 - I Requisiti di Qualità per l'Accreditalmento degli Atenei e dei Corsi di Studio	29
6.2.1 - Ulteriori requisiti tecnici per l'Accreditalmento periodico dei Corsi di Studio a distanza	31
7. L'Accreditalmento periodico delle Sedi e le visite <i>in loco</i>	33
7.1 - La scelta dei Corsi e dei Dipartimenti oggetto di visita	33
7.2 - La composizione delle CEV	34
7.3 - Le fasi della visita	35
7.3.1 - Esame a distanza: analisi documentale	36
7.3.2 - La visita <i>in loco</i>	37
7.3.3 - La Relazione della CEV e il Rapporto ANVUR sull'Accreditalmento	38
7.3.4 - Il monitoraggio delle criticità evidenziate dalle visite	39
7.3.5 - Nota sul periodo transitorio	40
7.4 - Formazione dei giudizi	40
7.4.1 - Giudizi sui punti di attenzione e sugli indicatori	40
7.4.2 - Formazione del giudizio di Corso di Studi	41
7.4.3 - Formazione del giudizio di Ateneo	41
8. Accreditalmento periodico dei Corsi di Studio	43
9. I Requisiti e gli Indicatori di qualità delle Sedi, della didattica, della ricerca e della terza missione	44
9.1 - I Requisiti delle Sedi	44
9.1.1 - Requisito R1	44
Indicatore R1.A - L'Ateneo possiede, dichiara e realizza una visione della qualità della didattica e della ricerca, declinata in un piano strategico concreto e fattibile, in cui agli studenti viene attribuito un ruolo attivo e partecipativo a ogni livello. Tale visione è supportata da un'organizzazione che ne gestisca la realizzazione e verifichi periodicamente l'efficacia delle procedure.	44
Indicatore R1.B - L'Ateneo adotta politiche adeguate alla progettazione, aggiornamento e revisione dei Corsi di Studio, funzionali alle esigenze degli studenti	45
Indicatore R1.C - L'Ateneo garantisce la competenza e l'aggiornamento dei propri docenti, la sostenibilità del carico didattico e le risorse umane e fisiche per il supporto alle attività istituzionali	47
Indicatore R1.T - L'Ateneo Telematico garantisce una chiara comunicazione circa le modalità di erogazione della didattica a distanza e le relative dotazioni tecnologiche	49
9.1.2 - Requisito R2	50
Indicatore R2.A - L'Ateneo dispone di un sistema efficace di monitoraggio e raccolta dati ai fini dell'AQ ...	50
Indicatore R2.B - Autovalutazione e Valutazione periodica dei Corsi di Studio e dei Dipartimenti	50
9.2 - I Requisiti di qualità dei Corsi di Studio	52
9.2.1 - Requisito R3	52
Indicatore R3.A - Il CdS definisce i profili culturali e professionali della figura che intende formare e propone attività formative coerenti	52
Indicatore R3.B - Il CdS promuove una didattica centrata sullo studente, incoraggia l'utilizzo di metodologie aggiornate e flessibili e accerta correttamente le competenze acquisite	53

Indicatore R3.C – Il CdS dispone di un’adeguata dotazione di personale docente e tecnico-amministrativo, offre servizi accessibili agli studenti e usufruisce di strutture adatte alle esigenze didattiche	55
Indicatore R3.D – Il CdS è in grado di riconoscere gli aspetti critici e i margini di miglioramento della propria organizzazione didattica ed è capace di definire interventi conseguenti	56
9.3 - I requisiti di qualità della ricerca e della terza missione	58
9.3.1 – Requisito R4.....	58
Indicatore R4.A – L’Ateneo ha elaborato, pubblicizzato e messo in pratica adeguate politiche volte a garantire la qualità di ricerca e terza missione	58
Indicatore R4.B – I Dipartimenti hanno definito e messo in atto una propria strategia per il miglioramento della qualità della ricerca coerentemente alla programmazione strategica di Ateneo	59
10. Le Università per Stranieri.....	61

1. INTRODUZIONE

1.1 - IL SISTEMA AVA

Il sistema AVA (Autovalutazione – Valutazione periodica – Accreditemento) ha l'obiettivo di migliorare la qualità della didattica e della ricerca svolte negli Atenei, attraverso l'applicazione di un modello di Assicurazione della Qualità (AQ) fondato su procedure interne di progettazione, gestione, autovalutazione e miglioramento delle attività formative e scientifiche e su una verifica esterna effettuata in modo chiaro e trasparente.

La verifica si traduce in un giudizio di Accreditemento, esito di un processo attraverso il quale vengono riconosciuti a un Ateneo (e ai suoi Corsi di Studio) il possesso (Accreditemento iniziale) o la permanenza (Accreditemento periodico) dei Requisiti di Qualità che lo rendono idoneo allo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali.

Il sistema AVA è stato dunque sviluppato per raggiungere tre obiettivi principali:

- l'assicurazione, da parte del MIUR e attraverso l'attività valutativa dell'ANVUR, che le Istituzioni di formazione superiore operanti in Italia erogano uniformemente un servizio di qualità adeguata ai propri utenti e alla società nel suo complesso;
- l'esercizio da parte degli Atenei di un'autonomia responsabile e affidabile nell'uso delle risorse pubbliche e nei comportamenti collettivi e individuali relativi alle attività di formazione e ricerca;
- il miglioramento della qualità delle attività formative e di ricerca.

1.1.1 - ACCREDITAMENTO DEGLI ATENEI E DEI CORSI DI STUDIO (CDS)

Secondo il [Decreto Legislativo 27 gennaio 2012, n. 19](#), attraverso il [Decreto Ministeriale 12 dicembre 2016 n. 987](#), l'accreditemento viene concesso dal MIUR agli Atenei, alle loro eventuali Sedi distaccate e ai Corsi di Studio.

“Per accreditemento iniziale si intende l'autorizzazione all'Università da parte del Ministero ad attivare Sedi e corsi di studio. L'accreditemento iniziale comporta l'accertamento della rispondenza delle Sedi e dei corsi di studio agli indicatori ex ante definiti dall'ANVUR [ai sensi dell'articolo 6], volti a misurare e verificare i requisiti didattici, strutturali, organizzativi, di qualificazione dei docenti e di qualificazione della ricerca idonei a garantire qualità, efficienza ed efficacia nonché a verificare la sostenibilità economico-finanziaria delle attività.

Per accreditemento periodico delle Sedi e dei corsi di studio si intende la verifica dei requisiti di qualità, di efficienza e di efficacia delle attività svolte. L'accreditemento periodico avviene con cadenza almeno quinquennale per le Sedi e almeno triennale per i corsi di studio ed è basato sulla verifica della persistenza dei requisiti (...), su ulteriori indicatori definiti ex ante dall'ANVUR e sugli esiti della valutazione (...) (D.Lgs. 19/2012)

L'ANVUR ha dunque il compito di stabilire i criteri e le modalità di verifica e di definire gli indicatori per l'Accreditemento iniziale e periodico delle Sedi e dei Corsi di Studio universitari che, comunicati al Ministero, vengono adottati per decreto. Gli indicatori devono essere coerenti con gli standard e le Linee guida stabiliti dall'Associazione europea per l'assicurazione della qualità del sistema universitario (*European Association for Quality Assurance in Higher Education - ENQA*¹) e tenere conto delle linee generali di indirizzo della programmazione triennale delle Università. Sono altresì compito dell'ANVUR il monitoraggio e la verifica degli indicatori stessi ai fini dell'Accreditemento periodico degli Atenei e dei Corsi di Studio.

¹ <http://www.engq.eu/>

L'ANVUR ha definito un modello operativo per gli Accreditamenti iniziale e periodico delle Sedi e dei Corsi di Studio che si avvale in entrambi i casi della consulenza di una Commissione di Esperti della Valutazione (CEV), con il compito di proporre un giudizio di accreditamento basato su un esame approfondito del progetto (nel caso dell'Accreditamento iniziale²) o dell'andamento complessivo (nel caso dell'Accreditamento periodico) relativamente al soddisfacimento dei Requisiti di Qualità definiti dall'ANVUR stessa. Il modello di Accreditamento periodico degli Atenei proposto dall'ANVUR prevede inoltre una visita *in loco* da parte della CEV, mirata a rilevare sul campo il livello di corrispondenza delle procedure elaborate dall'Ateneo con i requisiti di assicurazione della qualità. La visita della CEV prevede anche un esame approfondito di un campione di Dipartimenti e Corsi di Studio dell'Ateneo, al fine di verificare l'efficacia del sistema di AQ realizzato dagli attori della Valutazione e Autovalutazione interna previsti dalla [Legge 240 del 30 dicembre 2010](#), dal [D.Lgs. 19/2012](#) e dal [D.M. 987/2016](#):

- Nucleo di Valutazione;
- Commissione Paritetica Docenti-Studenti;
- Presidio della Qualità di Ateneo;
- Dipartimenti e Corsi di Studio (per quanto riguarda l'Autovalutazione).

1.1.2 - VALUTAZIONE PERIODICA DEGLI ATENEI

Oltre all'accREDITamento, che ha una precisa valenza amministrativa, le norme vigenti - [D.Lgs. 19/2012](#) e il [D.M. 987/2016](#) - assegnano all'ANVUR il compito di svolgere la Valutazione periodica dei singoli Atenei, per quanto riguarda gli aspetti dell'efficienza, della sostenibilità economico-finanziaria delle attività e dei risultati conseguiti nell'ambito della didattica e della ricerca. L'ANVUR è anche chiamata a definire le procedure, i criteri e gli indicatori per lo svolgimento dell'attività di valutazione periodica e a proporli al Ministero, che li adotta per decreto. Di nuovo, gli indicatori proposti devono essere coerenti con gli standard e le Linee guida stabiliti dall'Associazione europea per l'assicurazione della qualità del sistema universitario e tenere conto delle linee generali di indirizzo della programmazione triennale delle Università. All'ANVUR spetta infine il monitoraggio e la verifica degli indicatori.

"I criteri e gli indicatori (...) traducono gli standard, le procedure e le linee guida adottate a livello europeo in parametri oggettivi, volti a misurare in ogni momento l'efficienza e l'efficacia della didattica e della ricerca messa in atto dai singoli atenei e a stimolare la competitività e la qualità degli stessi." (D.Lgs. 19/2012)

1.1.3 - AUTOVALUTAZIONE DEGLI ATENEI

L'autovalutazione e la valutazione interna sono, secondo il [D.Lgs. 19/2012](#), attività istituzionali e debbono seguire metodologie, criteri e indicatori elaborati dai singoli Atenei in armonia con quelli definiti dall'ANVUR. I Nuclei di Valutazione hanno il compito di monitorare l'applicazione dei criteri e degli indicatori, qualitativi e quantitativi, stabiliti dall'ANVUR per la valutazione, e di verificare l'adeguatezza del processo di autovalutazione dei Corsi di Studio. Le Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti hanno il compito di svolgere attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica nonché dell'attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori, di individuare indicatori per la valutazione dei risultati delle stesse e di formulare pareri sull'attivazione e la soppressione di Corsi di Studio.

Il [D.Lgs. 19/2012](#) richiede ai Nuclei di Valutazione e alle Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti di redigere una relazione annuale da inviare per i NdV all'ANVUR e al MIUR e per le CPDS ai NdV e al Senato accademico.

² Le Linee guida dell'AccREDITamento iniziale dei Corsi di Studio sono consultabili all'indirizzo:
http://www.anvur.org/index.php?option=com_content&view=article&id=26&Itemid=222&lang=it

1.1.4 - LINEE GUIDA EUROPEE (ESG 2015)

Nel 2015 il modello europeo di AQ dell'istruzione superiore, la cui prima versione aveva ispirato lo schema italiano, è stato ridefinito dando luogo alla pubblicazione delle nuove Linee guida europee (*Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area 2015 - ESG 2015*³) portatrici di un approccio centrato sullo studente e sui processi di apprendimento, con particolare riferimento alla stretta complementarità fra ricerca e formazione, alla promozione della flessibilità dei percorsi educativi, allo sviluppo delle competenze didattiche e alla sperimentazione di metodi e strumenti didattici innovativi:

(...) "L'istruzione superiore si propone di conseguire molteplici obiettivi: preparare gli studenti ad una cittadinanza attiva ed alla loro futura carriera (ad es., contribuendo alla loro occupabilità); sostenere il loro sviluppo personale; creare una vasta base di conoscenze avanzate; stimolare la ricerca e l'innovazione.

Il concetto di qualità non è facilmente definibile, ma è sostanzialmente il prodotto dell'interazione tra i docenti, gli studenti ed il contesto di apprendimento dell'Istituzione. In pratica, l'assicurazione della qualità garantisce un contesto di apprendimento nel quale il contenuto dei corsi di studio, le opportunità di apprendimento e le strutture didattiche siano adatte allo scopo." (...)

(...) "I vari portatori di interesse, avendo diverse priorità, possono guardare alla qualità dell'istruzione superiore con occhi diversi. Il termine portatore di interesse si riferisce a tutti gli attori operanti all'interno di una Istituzione, studenti e docenti innanzitutto, oltre che i portatori di interesse esterni, quali i datori di lavoro ed i partner esterni di una Istituzione." (...) [ESG 2015].

1.2 - LE PRINCIPALI NOVITÀ DELLA NUOVA AVA

Il sistema AVA è operativo dal 2013; nel 2014 sono state svolte le prime visite sperimentali di Accreditamento periodico degli Atenei e al 2016 sono state effettuate 26 visite di Accreditamento, di cui 18 concluse con la pubblicazione del rapporto di valutazione. Complessivamente l'esercizio valutativo impostato dall'ANVUR ha coinvolto più di 200 esperti, in prevalenza docenti, ma anche studenti e personale tecnico-amministrativo, dando origine a una comunità di valutatori che è oggi patrimonio del sistema universitario italiano. L'Accreditamento iniziale dei Corsi di Studio ha pure comportato un impegno importante da parte dell'ANVUR, che annualmente provvede alla valutazione (a distanza, tramite Commissioni di Esperti) di diverse centinaia di proposte di attivazioni di nuovi CdS. Il sistema universitario ha recepito positivamente le potenzialità insite nell'applicazione di un sistema efficiente di valutazione centralizzata e sistematica degli Atenei e dei Corsi di Studio, associandovi un alto valore in termini di prestigio e reputazione. Ciononostante, nel primo triennio di attività, sono emersi aspetti critici di diverso ordine.

A oltre due anni dal suo avvio, l'ANVUR, in stretta collaborazione con la CRUI, ha quindi iniziato una riflessione sull'esperienza sino allora accumulata, mirata a riconoscere i punti di forza del sistema AVA, a colmarne le lacune e le eventuali debolezze, a modificarne o eliminarne gli aspetti meno efficaci e produttivi, anche facendo ricorso a nuovi strumenti. L'ANVUR ha a tal fine istituito un Gruppo di Lavoro formato da esponenti del mondo accademico titolari di diversi ruoli e responsabilità nell'ambito della valutazione e dei processi di AQ. Attraverso un lavoro di analisi comune, la revisione del sistema AVA si è posta il fine principale di raggiungere una sostanziale semplificazione del sistema e un alleggerimento degli adempimenti perseguendo, nel contempo, una maggiore aderenza agli standard europei ESG 2015, mantenendo fermo il raggiungimento dei propri obiettivi fondanti.

³ *Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area 2015 (ESG 2015):*
https://revisionesg.files.wordpress.com/2015/05/revised_esg_2015_adopted.pdf

1.2.1 - RAZIONALIZZAZIONE DEI REQUISITI E INDICATORI DI QUALITÀ DELLE SEDI E DEI CORSI DI STUDIO

Come prima attività, l'ANVUR ha svolto una revisione dei Requisiti e degli Indicatori di Qualità e un ripensamento complessivo della loro articolazione al fine di recepire i principi enunciati dalle ESG 2015 al fine di realizzare una struttura più snella e compatta, oltre che maggiormente conforme alla varietà delle vocazioni e degli obiettivi dei CdS, con uno sguardo di insieme alla concatenazione dei cicli formativi (dalla Laurea di I livello al Dottorato di Ricerca), e una maggiore attenzione anche ai corsi di indirizzo scientifico e umanistico (caratterizzati da un nesso meno diretto e immediato fra formazione e sbocchi professionali). La revisione ha anche uniformato le formulazioni tramite la definizione di un glossario unico per AVA, SUA-CdS e altri adempimenti. Complessivamente si è giunti a una consistente diminuzione del numero dei Requisiti (da 7 a 4), degli Indicatori e dei punti di attenzione, anche al fine di pervenire a una modalità più equilibrata di formulazione del giudizio complessivo.

1.2.2 - VALUTAZIONE DEI PROCESSI E DEI RISULTATI DEI CORSI DI STUDIO

La revisione di AVA ha rivolto una maggiore attenzione all'uso degli indicatori di risultato, per controbilanciare gli effetti collaterali della valutazione centrata solo sui processi. A tale fine, come previsto dalla normativa, l'ANVUR ha avviato un lavoro di elaborazione di parametri per la valutazione periodica dei CdS, che ha condotto già nel 2014 alla pubblicazione di un primo insieme (denominato "cruscotto") di indicatori sulla carriera degli studenti a livello dei CdS, aggiornato nel 2015 e nel 2016.

L'ANVUR è consapevole che la complessità della missione formativa universitaria non può che condurre alla definizione di una molteplicità di indicatori di risultato, ciascuno dei quali può illuminare solo singoli aspetti del contesto di apprendimento. Va comunque ricordato che l'uso di indicatori oggettivi di risultato è previsto espressamente dal [D.Lgs. 19/2012](#) e i Nuclei di Valutazione già da diversi anni provvedono alla raccolta dei dati.

Attraverso la raccolta e l'elaborazione centralizzata dei dati, l'ANVUR vuole anche diffondere un uso metodologicamente corretto degli indicatori quantitativi e prevenire le possibili distorsioni legate al loro uso. In questa prospettiva, va tenuto anzitutto presente che il loro valore deve sempre essere riferito ai dati medi calcolati per Classe di Laurea, area disciplinare o area geografica, evitando i confronti diretti fra risultati di CdS di diverse classi all'interno del medesimo Ateneo.

1.2.3 - ALLEGGERIMENTO DEL RIESAME ANNUALE DEI CORSI DI STUDIO

Un uso appropriato degli indicatori di risultato è stato ritenuto utile anche al fine di alleggerire il carico di adempimenti gravanti sui CdS, che la comunità accademica ha giudicato inutilmente pesanti. Conseguentemente, il Rapporto di Riesame annuale dei Corsi di Studio è stato semplificato, nella forma e nel contenuto, e ricondotto a un commento critico sintetico agli indicatori quantitativi forniti dall'ANVUR, attraverso la compilazione di una scheda predefinita (Scheda di Monitoraggio annuale). Il Rapporto di Riesame ciclico dei CdS consisterà invece in un'autovalutazione approfondita dell'andamento complessivo del CdS, sulla base di tutti gli elementi di analisi presi in considerazione nel periodo di riferimento e delle risoluzioni conseguenti.

Conformemente alle Linee guida della programmazione ministeriale, gli indicatori sono proposti ai CdS allo scopo principale di indurre una riflessione sul grado di raggiungimento dei propri obiettivi specifici e non concorrono alla formazione di un voto o giudizio complessivo sul CdS. Pertanto, ogni CdS dovrà riconoscere, fra quelli proposti, gli indicatori più significativi in relazione al proprio carattere e ai propri obiettivi specifici. Il singolo CdS dell'Ateneo potrà autonomamente confrontarsi ed essere confrontato con i corsi della stessa Classe di Laurea e tipologia (Triennale, Magistrale, Magistrale a Ciclo Unico, ecc.) e dello stesso ambito geografico, al fine di rilevare tanto le proprie potenzialità quanto i casi di forte discostamento dalle medie nazionali o macroregionali relative alla classe omogenea, e di pervenire, attraverso anche altri elementi di analisi, al riconoscimento dei casi critici.

L'Accreditamento periodico dei CdS previsto dalla normativa verrà attuato con cadenza triennale, prorogabile, su proposta dell'ANVUR, per un biennio successivo, alla luce dei risultati dell'Accreditamento periodico della Sede, del

monitoraggio degli stessi indicatori quantitativi utilizzati nel Riesame annuale e, quando necessario, di un esame *ad hoc*. Nel caso di giudizio negativo il CdS verrà soppresso, fermo restando la possibilità di riproporlo per una nuova attivazione dopo una revisione approfondita del progetto formativo.

1.2.5 - VISITE DI ACCREDITAMENTO E FORMULAZIONE DEL GIUDIZIO

Le verifiche relative all'Accreditamento periodico delle Sedi continueranno a essere effettuate mediante visite *in loco* condotte dalle CEV, composte da Esperti di sistema, Esperti disciplinari ed Esperti studenti, dedicate alla verifica dell'AQ di Ateneo e di alcuni CdS e Dipartimenti selezionati dall'ANVUR. Si porrà una maggiore attenzione all'esame dei Dipartimenti, la cui valutazione entrerà nel giudizio finale con peso uguale a quello dei CdS. Nel caso di visite presso Atenei telematici, o nel caso in cui vengano selezionati corsi erogati a distanza in Atenei non telematici, la CEV sarà integrata da Esperti telematici.

Le CEV dovranno esprimere un punteggio da 1 a 10 su ciascuno dei punti di attenzione in cui sono articolati gli indicatori relativi ai requisiti. Per rendere il più possibile uniformi le modulazioni dei giudizi da parte delle CEV, la descrizione dei punti di attenzione è stata resa più dettagliata e corredata da numerosi esempi (non esaustivi) di buone pratiche.

Un aspetto critico che è stato spesso rilevato riguarda l'algoritmo di composizione del giudizio finale della visita di Accreditamento periodico degli Atenei: questo ha talvolta avuto l'effetto di livellare i giudizi, equiparando Sedi e CdS con un buon funzionamento complessivo ad altri con importanti difetti strutturali.

L'algoritmo è stato dunque rivisto, e il giudizio articolato in cinque gradi, con scale distinte per gli Atenei convenzionali e quelli telematici: A/Atel - molto positivo; B/Btel - pienamente soddisfacente; C/Ctel - soddisfacente; D/Dtel - condizionato; E/Etel - insoddisfacente. Le Sedi con giudizio "molto positivo", "pienamente soddisfacente" o "soddisfacente" otterranno una proposta di Accreditamento periodico di validità quinquennale; quelle con giudizio "condizionato" riceveranno un Accreditamento temporalmente vincolato. Le Sedi con giudizio "insoddisfacente" non otterranno l'Accreditamento e ne verrà proposta la soppressione.

I CdS valutati a campione in occasione della visita dell'Ateneo riceveranno un giudizio di accreditamento positivo o negativo, non graduato secondo la scala utilizzata per l'accREDITamento della Sede. In ogni caso, i risultati dettagliati della valutazione dei CdS e dei Dipartimenti esaminati dalla CEV verranno trasmessi sia al Rettore che al NdV e ai singoli CdS oggetto della visita, con la segnalazione dei risultati complessivi e puntuali, nonché delle eventuali debolezze riscontrate e del loro livello di gravità.

Quando il sistema complessivo dell'assicurazione della qualità di Ateneo, in seguito alla verifica periodica da parte della CEV, riceve un giudizio positivo, per tutti i suoi CdS viene proposto l'accREDITamento della durata massima.

[Torna all'INDICE](#)

2. DEFINIZIONI E GLOSSARIO

Di seguito vengono fornite alcune definizioni di concetti chiave per il sistema AVA. Vengono altresì presentate sinteticamente le principali strutture ed attori coinvolti nella realizzazione dei processi di AQ, le procedure, i requisiti e gli strumenti per l'Accreditamento nonché le fasi fondamentali relative alla progettazione ed erogazione della didattica e gli strumenti a supporto dell'analisi e dei processi dei sistemi di qualità.

2.1. OBIETTIVI E PROCESSI

Assicurazione della Qualità (AQ): insieme dei processi interni relativi alla progettazione, gestione e autovalutazione delle attività formative e scientifiche, comprensive di forme di verifica interna ed esterna, che mirano al miglioramento della qualità dell'istruzione superiore nel rispetto della responsabilità degli Atenei verso la società.

Qualità: nel contesto del presente documento il termine "qualità" indica il grado con cui gli Atenei realizzano i propri obiettivi didattici, scientifici e di terza missione; creare, quindi, una vasta base di conoscenze avanzate, partecipare ed essere di stimolo alla ricerca e all'innovazione, preparare gli studenti a una cittadinanza attiva e al loro futuro ruolo nella società, accompagnare il loro percorso culturale in armonia con le loro motivazioni, aspettative e prospettive personali.

Politiche: il complesso delle attività di governo e regolative dell'Università.

2.2 - ISTITUZIONI E ATTORI

Ateneo o Istituzione accademica o Sede: insieme delle strutture amministrative, didattiche e di ricerca di una Università.

Comitato di indirizzo / Consulta delle parti interessate: organismo composto da esponenti del mondo del lavoro, della cultura e della ricerca, che può essere costituito in rappresentanza stabile delle parti interessate di uno o più CdS.

Commissione Paritetica Docenti-Studenti (CPDS): commissione costituita a livello di Dipartimento, di aggregati di CdS omogenei, o eventualmente a livello di struttura di raccordo, composta in egual misura da docenti e studenti. È incaricata di monitorare l'offerta formativa e la qualità della didattica, di individuare indicatori per la valutazione dei risultati e di formulare pareri sull'attivazione e la soppressione di Corsi di Studio. È tenuta a redigere una Relazione annuale articolata per CdS e trasmessa al NdV e al Senato accademico.

Corso di Studio (CdS): ciclo di studi alla cui conclusione si ottiene un titolo di studio. In questo documento, il termine si applica ai Corsi di Laurea, ai Corsi di Laurea Magistrale e ai Corsi di Laurea Magistrale a Ciclo Unico e, per il terzo ciclo, ai Corsi di Specializzazione e di Dottorato di Ricerca. Nel presente documento il termine si riferisce ai soli Corsi di Laurea di primo e secondo ciclo e a quelli a Ciclo Unico.

Il [Decreto Ministeriale 635 del 8 agosto 2016](#) prevede le seguenti tipologie di CdS, in funzione delle modalità di erogazione della didattica:

- a. CdS convenzionali: sono erogati interamente in presenza, ovvero prevedono - per le attività diverse dalle attività pratiche e di laboratorio - una didattica erogata limitatamente con modalità telematiche, in misura non superiore a un decimo del totale.
- b. CdS in modalità mista: prevedono l'erogazione con modalità telematiche di una quota significativa delle attività formative, in misura non superiore ai due terzi.

- c. CdS prevalentemente a distanza: sono erogati prevalentemente con modalità telematiche, in misura superiore ai due terzi delle attività formative.
- d. CdS integralmente a distanza: tutte le attività formative sono svolte con modalità telematiche, a eccezione degli esami di profitto e della discussione delle prove finali, che si tengono in presenza.

Corso (prevalentemente) convenzionale: espressione che identifica complessivamente i CdS di Atenei non telematici, le cui attività formative si svolgono in presenza e/o in modalità telematica per meno dei due terzi del numero complessivo di crediti formativi universitari erogati (CFU). In questo documento, se non altrimenti specificato, l'espressione "corso convenzionale" è riferita alle tipologie definite ai punti a) e b).

Corso (prevalentemente) a distanza (o telematico): espressione che identifica complessivamente i CdS di Atenei anche non telematici le cui attività formative si svolgono in modalità telematica per almeno due terzi del numero complessivo di crediti formativi universitari erogati (CFU). In questo documento, se non altrimenti specificato, l'espressione "corso a distanza" è riferita alle tipologie definite ai punti c) e d).

Corso di Laurea: percorso di studi, di norma di durata triennale, che costituisce il I livello degli studi universitari. Ha l'obiettivo di assicurare allo studente un'adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, anche nel caso in cui sia orientato all'acquisizione di specifiche conoscenze professionali, preordinata all'inserimento del laureato nel mondo del lavoro e all'esercizio delle correlate attività professionali regolamentate, nell'osservanza delle disposizioni di legge.

Corso di Laurea Magistrale: percorso di studi, di norma di durata biennale, che costituisce il II livello degli studi universitari. Ha l'obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello critico e avanzato, che consenta l'esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici.

Corso di Laurea a Ciclo Unico: corso di Laurea Magistrale, di norma di durata quinquennale (o superiore), che non prevede il preliminare conseguimento di una Laurea di I livello.

Dipartimento: organo accademico con funzioni di promozione e organizzazione delle attività di ricerca e didattiche, fra cui la programmazione e la copertura degli insegnamenti (compresa la proposta di attivazione o soppressione di CdS), e di gestione di servizi comuni in uno o più settori di ricerca fra loro coordinati.

Nucleo di Valutazione (NdV): organo incaricato di verificare e valutare - coerentemente con gli orientamenti stabiliti a livello internazionale, gli indirizzi di legge e i criteri definiti dall'ANVUR - la qualità e l'efficacia dell'offerta didattica dell'Ateneo, l'attività di ricerca, la corretta gestione delle strutture e del personale, l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa. Il NdV redige con cadenza annuale una relazione contenente i risultati delle proprie attività di verifica. La composizione del NdV (che può comprendere da un minimo di cinque a un massimo di nove membri, in prevalenza esterni) è disciplinata dagli Statuti delle singole Università.

Portatore di interesse / parte interessata (stakeholder): espressioni che individuano tutte le tipologie di interlocutori, interni ed esterni (studenti, docenti, personale tecnico-amministrativo, famiglie, scuole, collettività, organizzazioni scientifiche e professionali, rappresentanti del mondo della cultura, istituzioni locali, nazionali e internazionali, imprese, ecc.) interessati ai servizi e alle attività dell'Ateneo o che interagiscono a vario titolo con esso.

Presidio della Qualità di Ateneo (PQA): struttura che sovrintende allo svolgimento delle procedure di AQ a livello di Ateneo, nei CdS e nei Dipartimenti, in base agli indirizzi formulati dagli Organi di Governo, assicurando la gestione dei flussi informativi interni ed esterni e sostenendo l'azione delle strutture. Composizione e funzionamento del PQA sono autonomamente definiti dai singoli Atenei.

Struttura di Raccordo: struttura, comunque denominata (Facoltà, Scuola, ...), con funzioni di coordinamento e razionalizzazione delle attività didattiche, compresa la proposta di attivazione o soppressione di Corsi di Studio, e di gestione dei servizi comuni.

Tutor: figura che, nel caso di CdS prevalentemente convenzionale, viene impiegata in attività di sostegno alle attività formative in presenza o di orientamento. Nel caso invece di CdS prevalentemente a distanza, (di cui alle tipologie c) e d) del [D.M. 635/2016](#)) le tipologie di tutor sono le seguenti:

- a. di sistema: personale T/A di sostegno alla didattica per la quota in presenza e un sistema di *helpdesk on line* e telefonico per le problematiche di accesso alle piattaforme, ai contenuti e alle attività formative in modalità telematica;
- b. di orientamento: esperti, personale T/A o docenti incardinati nel CdS;
- c. disciplinare: un esperto qualificato nella disciplina che affianca e aggiunge le proprie funzioni a quelle del docente titolare dell'insegnamento.

2.3 - PROCEDURE, REQUISITI E STRUMENTI

Accreditamento: riconoscimento attribuito a un'Istituzione accademica (e ai suoi CdS) del possesso e della permanenza dei requisiti che la rendono adatta all'erogazione dei CdS e la autorizzano al rilascio dei relativi titoli di studio. L'Accreditamento è concesso dal MIUR su proposta dell'ANVUR, che è delegata alla definizione dei criteri, requisiti e indicatori di qualità dei CdS e delle relative Sedi, inclusi quelli di efficienza e sostenibilità degli Atenei. L'Accreditamento è regolato dal [D.Lgs. 19/2012](#), in attuazione della [L. 240/2010](#).

Accreditamento iniziale: autorizzazione da parte del MIUR ad attivare Sedi e CdS universitari, a seguito della verifica del possesso dei requisiti didattici, di qualificazione della ricerca, strutturali, organizzativi e di sostenibilità economico-finanziaria definiti dalla normativa ([D.Lgs. 19/2012](#), [D.M. 987/2016](#)).

Accreditamento periodico: verifica da parte dell'ANVUR, tramite lo svolgimento di visite *in loco* o esami a distanza, della persistenza dei requisiti che hanno condotto all'Accreditamento iniziale e del possesso di ulteriori requisiti di qualità, efficienza ed efficacia delle attività svolte. L'Accreditamento periodico si applica a tutte le eventuali Sedi decentrate dell'Ateneo accreditato ([D.Lgs. 19/1012](#), [D.M. 987/2016](#)).

Commissione di Esperti per la Valutazione (CEV): commissione incaricata dall'ANVUR dello svolgimento della visita di Accreditamento periodico. Ogni CEV include Esperti di sistema, Esperti disciplinari, Esperti studenti ed Esperti telematici (nel caso di Università telematiche o che erogano corsi a distanza), selezionati da un Albo degli Esperti per la valutazione costituito dall'ANVUR. La CEV ha il compito di svolgere l'esame preliminare a distanza della documentazione relativa all'Ateneo e ai CdS e Dipartimenti oggetto di visita, di svolgere la visita *in loco* e di redigere e approvare collegialmente una relazione preliminare e una relazione finale (che tiene conto di eventuali controdeduzioni presentate dall'Ateneo). In funzione del numero di CdS oggetto di visita la CEV può organizzarsi in sottogruppi (denominati "sottoCEV"). [Vedi anche [Relazione della CEV](#)]

Condizione: clausola riguardante la risoluzione dei problemi, gravi o numerosi, rilevati dalla CEV, che la stessa ritiene debbano essere superati entro un termine temporale definito.

Esperti disciplinari: esperti valutatori che hanno il compito di valutare gli aspetti disciplinari del/i CdS e del/i Dipartimento/i assegnato/i e di partecipare alle attività di valutazione della CEV .

Esperti di sistema: esperti valutatori che hanno il compito di valutare gli aspetti di Sede e di coordinare i lavori della sottoCEV cui ognuno di essi è assegnato.

Esperti studenti: esperti valutatori che hanno il compito di valutare, a livello di Sede, di CdS e di Dipartimento, gli aspetti che riguardano direttamente gli studenti e, in particolare, le strategie comunicative del CdS, soprattutto dal punto di vista della chiarezza e dell'efficacia.

Esperti telematici: esperti valutatori che hanno il compito di valutare, a livello di Sede, di CdS e di Dipartimenti, gli aspetti che riguardano le caratteristiche peculiari dell'insegnamento a distanza e gli aspetti tecnici delle piattaforme tecnologiche utilizzate.

Giudizio: esito dell'analisi dei Requisiti compiuta dalla CEV, espresso anche attraverso i punteggi attribuiti ai singoli punti di attenzione, da cui scaturisce la valutazione dei singoli Indicatori. Il Giudizio dei CdS esaminati nel corso della visita è espresso nella forma dicotomica di proposta di accreditamento o non accreditamento, in base ai punteggi attribuiti al corso in ciascuno dei punti di attenzione del requisito R3. Il Giudizio di Sede risulta dalla composizione, con pesi diversi, del punteggio assegnato ai punti di attenzione dei Requisiti di Sede (R1, R2 e R4.A), del punteggio assegnato ai punti di attenzione di tutti CdS valutati (R3) e del punteggio assegnato ai punti di attenzione di tutti i Dipartimenti valutati (R4.B).

Indicatori di qualità: vedi Requisiti di Qualità

Indicatori quantitativi: indicatori forniti da ANVUR per ogni CdS e per ogni Ateneo ai fini del monitoraggio, relativi alle carriere degli studenti, alla loro occupabilità e ad altri aspetti salienti. Tali indicatori vengono utilizzati dagli organi preposti dell'Ateneo per l'analisi del funzionamento dei CdS e l'individuazione delle aree di miglioramento.

Raccomandazione: segnalazione riguardante la necessità di risolvere i problemi, lievi o poco numerosi, rilevati dalla CEV. La presenza di raccomandazioni non impedisce l'accREDITamento e il loro rispetto è oggetto di verifica in occasione del successivo AccREDITamento periodico.

Requisiti di Qualità: griglia di Requisiti in base ai quali la CEV verifica rispettivamente: a) a livello centrale, la visione, le strategie e le politiche di Ateneo per la didattica, la ricerca e la terza missione (R1) e il sistema di AQ messo in atto per realizzarle (R2); b) a livello periferico, le modalità con cui l'AQ è realizzata dai CdS per quanto concerne la didattica (R3) e dai Dipartimenti per ricerca e terza missione (R4). Ogni Requisito è formato da uno o più elementi, detti Indicatori (con numerazione RN.X) a ciascuno dei quali fa riferimento una serie di punti di attenzione (con numerazione RN.X.N), che concorrono alla formulazione del giudizio finale di accREDITamento. Per agevolare il lavoro di analisi e valutazione condotto dalle CEV, i punti di attenzione sono a loro volta articolati in quesiti riguardanti gli aspetti da considerare.

Prassi meritoria: prassi che viene proposta dalla CEV come esempio meritorio.

2.4 - PROGETTAZIONE ED EROGAZIONE DELLA DIDATTICA

Ambiti disciplinari: insieme di settori scientifico-disciplinari culturalmente e professionalmente affini, definito dai decreti ministeriali.

Tipi di attività formative (TAF): ambiti disciplinari di attività formative indispensabili per conseguire gli obiettivi formativi qualificanti di ciascuna Classe di Laurea (art. 10, [D.M. 270/2004](#)). I TAF sono raggruppati in sei tipologie: formazione di base (a), caratterizzante (b), affine o integrativa (c), a scelta autonoma dello studente (d), legate alla prova finale e alla verifica della conoscenza della lingua straniera (e), volte a conseguire ulteriori conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro (f).

Aree tematiche: raggruppamenti di attività formative, ciascuna con una funzione specifica all'interno del Percorso formativo. Possono eventualmente (ma non necessariamente) corrispondere agli ambiti disciplinari previsti dalle declaratorie delle Classi di Laurea.

Attività formative: insieme delle attività che concorrono alla definizione del Percorso formativo. Includono gli insegnamenti, i laboratori, i tirocini, la redazione della tesi di laurea, eventuali altre attività.

Competenze: (a) capacità di utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite nei contesti di studio e/o lavoro; (b) insieme dei risultati dell'apprendimento con aspetti disciplinari, metodologici e trasversali.

Curriculum: insieme/i delle attività formative universitarie ed extrauniversitarie specificate nel regolamento didattico del CdS al fine del conseguimento del titolo ([D.M. 270/2004](#)).

Didattica erogata: complesso di tutti gli insegnamenti erogati nell'anno accademico di riferimento, completi della relativa copertura di docenza con la tipologia e il numero di ore di didattica assistita da erogare.

Didattica programmata: comprende il complesso degli insegnamenti, i relativi CFU e i settori scientifico-disciplinari previsti per l'intero percorso di studi della coorte di riferimento.

Didattica erogata in presenza: si intende la convenzionale modalità in cui il docente responsabile del corso svolge la propria attività didattica in co-presenza con gli studenti che seguono il corso.

Didattica erogata per via telematica: si intende l'attività didattica erogata utilizzando ambienti e sistemi telematici (*on line*, in rete) di erogazione didattica (es.: LMS, *Learning Management System* o sistemi equivalenti inclusi ambienti di videoconferenza, ecc.). Con propria regolamentazione l'Ateneo o il CdS disciplina l'attribuzione o meno di 'telematica' anche a forme di didattica non convenzionali (es.: ambienti di simulazione). La didattica erogata per via telematica può essere suddivisa, per ogni insegnamento, in due tipologie: Didattica erogativa (TEL-DE) erogata sotto forma di video-lezioni del docente titolare dell'insegnamento (con la possibilità di utilizzare video-lezioni o corsi *open* di altri Atenei, purché in un quadro di accordi tra questi ovvero sulla base di una specifica delibera del CdS), e Didattica interattiva (TEL-DI), a complemento della TEL-DE, erogata sotto forma di *e-tivity* e attività interattive e collaborative (es.: videoconferenza interattiva, compiti, lavori di gruppo, valutazioni formative, ecc.).

Learning Management System (LMS): piattaforma applicativa (o insieme di programmi) che permette l'erogazione dei corsi in modalità *e-learning*, presidiando la distribuzione dei corsi *on line*, l'iscrizione degli studenti, il tracciamento delle attività *on line* di apprendimento e la verifica delle conoscenze.

Obiettivi formativi specifici del CdS: sintesi degli esiti degli apprendimenti, declinati secondo i Descrittori di Dublino, concorrenti alla realizzazione del Profilo culturale e professionale, dettagliate nei Risultati di apprendimento attesi e raggiunti attraverso lo svolgimento di un Percorso formativo.

Percorso formativo: sistema organizzato di Attività formative concorrenti al raggiungimento degli Obiettivi formativi.

Profilo culturale e professionale: figura che si intende ottenere all'uscita dal ciclo formativo, definita – nei suoi principali aspetti scientifici e professionali – attraverso il carattere culturale complessivo della formazione impartita, dalle competenze culturali associate al profilo (scientifico o umanistico) e/o da una o più funzioni in un ambiente di lavoro.

Risultati di apprendimento attesi: insieme delle conoscenze, delle abilità e delle competenze (culturali, disciplinari e metodologiche) definite in Sede di progettazione del CdS, che lo studente deve possedere al termine del Percorso formativo. Oltre alle due categorie di "conoscenza e comprensione" e "capacità di applicare conoscenza e comprensione" previste dalla SUA-CdS, includono abilità trasversali individuate come "capacità di giudizio", "abilità comunicative", "capacità di apprendimento" (Descrittori di Dublino⁴).

Sbocchi occupazionali: posizioni in cui si prevede che i laureati possano trovare occupazione (per i CdS di primo ciclo possono comprendere anche la prosecuzione in una Laurea Magistrale, per i CdS Magistrali o a Ciclo Unico possono comprendere anche la prosecuzione in un corso post-laurea come il Dottorato di Ricerca o la Scuola di Specializzazione).

Single sign on: sistema di controllo d'accesso che consente a un utente di effettuare un'unica autenticazione valida per più sistemi software o risorse informatiche cui è abilitato.

Syllabus: programma dettagliato di ciascuno degli insegnamenti impartiti nel CdS, nel quale il docente esplicita gli obiettivi e i contenuti del corso, specificandone in maniera dettagliata gli argomenti e i materiali didattici e descrivendone le modalità di verifica. Il Syllabus può inoltre contenere altre informazioni ritenute utili per

⁴ <http://www.quadroititoli.it/descrittori.aspx?descr=172&IDL=1>

agevolare la frequenza del corso e le attività di studio individuale dello studente, favorendone l'apprendimento consapevole e attivo.

2.5 - DOCUMENTI

Carta dei servizi: ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del [Decreto Interministeriale 17 Aprile 2003](#), è un documento attraverso cui si esplicitano, per i Corsi di Studio interamente o prevalentemente a distanza, le modalità, i piani di studio, le regole secondo cui sono erogati i servizi e si espongono le metodologie didattiche adottate e i livelli di servizio offerti. La Carta deve essere disponibile *on line* prima dell'inizio delle attività e deve: a) individuare gli standard tecnologici e gli schemi descrittivi, quali i *metadata* dei contenuti e i tracciati dei dati anagrafici, utilizzati per descrivere i materiali didattici *on line*, gli utenti registrati e i parametri di tracciamento; b) indicare i tempi e le modalità con cui verranno archiviati i tracciamenti a scopo certificativo e/o di verifica dei percorsi di apprendimento intrapresi dagli studenti, in analogia al percorso universitario tradizionale.

ESG 2015: versione aggiornata delle Linee guida per l'assicurazione della qualità nello spazio europeo della dell'Istruzione superiore (*Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area*), adottate nel 2005 dai Ministri europei responsabili dell'Istruzione superiore e delle quali è stata approvata nel 2015 una versione aggiornata.

Linee strategiche di Ateneo / Piano strategico di Ateneo: documento generale di programmazione che definisce la missione e gli indirizzi strategici generali dell'Ateneo, così come gli obiettivi e le azioni relativi all'AQ.

Ordinamento didattico del Corso di Studi: documento in cui sono definiti: a) le denominazioni e gli obiettivi formativi dei Corsi di Studio, con l'indicazione delle relative classi di appartenenza; b) il quadro generale delle attività formative da inserire nei curricula; c) i crediti assegnati a ciascuna attività formativa e a ciascun ambito, riferiti a uno o più settori scientifico-disciplinari, nel rispetto delle declaratorie delle classi; d) le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di studio.

Piano triennale di Ateneo: documento di programmazione triennale coerente con le linee generali d'indirizzo definite tramite decreto del MIUR.

Prospetto di sintesi: documento di preparazione alla visita per l'Accreditamento periodico, in cui l'Ateneo, compilando il modello proposto dall'ANVUR [Allegato 2 (atenei convenzionali) e Allegato 2T (atenei telematici)], propone un commento sintetico sul soddisfacimento di ogni punto di attenzione dei requisiti di Sede R1-2-4.A. indicandone i documenti di riferimento.

Rapporto ANVUR sull'accREDITamento: rapporto sulla visita redatto dall'ANVUR entro 45 giorni dalla ricezione della Relazione finale da parte della CEV. Il Rapporto, basato sulla Relazione della CEV e sulle controdeduzioni eventualmente formulate dall'Ateneo, contiene il giudizio (molto positivo; pienamente soddisfacente; soddisfacente; condizionato; insoddisfacente) sull'AccREDITamento periodico della Sede e il giudizio (accreditato; non accreditato) per i CdS oggetto di visita. I giudizi sono trasmessi al MIUR, che concede l'accREDITamento con decreto ministeriale.

Scheda di Monitoraggio annuale: modello predefinito dall'ANVUR [Allegato 6.1] all'interno del quale vengono presentati gli indicatori sulle carriere degli studenti e ad altri indicatori quantitativi di monitoraggio [Capitolo 5], che i CdS devono commentare in maniera sintetica con cadenza annuale.

Rapporto di Riesame ciclico: rapporto redatto secondo il modello predisposto dall'ANVUR [Allegato 6.2], contenente l'autovalutazione approfondita dell'andamento del CdS, fondata sui Requisiti di AQ pertinenti (R3), con l'indicazione puntuale dei problemi e delle proposte di soluzione da realizzare nel ciclo successivo. È prodotto con periodicità non superiore a cinque anni, e comunque in una delle seguenti situazioni: su richiesta specifica dell'ANVUR, del MIUR o dell'Ateneo, in presenza di forti criticità o di modifiche sostanziali dell'ordinamento. Il

Rapporto di Riesame ciclico, come quello annuale, è redatto da un gruppo ristretto, denominato Gruppo di Riesame (che deve comprendere una rappresentanza studentesca), e approvato dal CdS.

Regolamento didattico del CdS: documento, aggiornato annualmente, che comprende tutte le norme relative allo svolgimento delle attività formative del ciclo di studi; comprende, fra l'altro, la Didattica programmata.

Relazione (finale) della CEV: relazione prodotta collegialmente dalla CEV. Alla fine della visita, la CEV redige una relazione preliminare, inviata all'Ateneo per le eventuali controdeduzioni, che verranno successivamente tenute in considerazione nella stesura della relazione finale. Quest'ultima è trasmessa all'ANVUR che la utilizzerà come base per la redazione del Rapporto [[Paragrafo 7.3.3](#)] e la conseguente formulazione del giudizio di accreditamento.

Scheda Unica Annuale dei Corsi di Studio (SUA-CdS): documento funzionale alla progettazione, alla realizzazione, alla gestione, all'autovalutazione e alla riprogettazione del CdS; raccoglie le informazioni utili a rendere noti i profili in uscita, gli obiettivi della formazione, il percorso formativo, i risultati di apprendimento, i ruoli e le responsabilità che attengono alla gestione del sistema di AQ del CdS, i presupposti per il riesame periodico del suo impianto, le eventuali correzioni individuate e i possibili miglioramenti.

Scheda Unica Annuale della Ricerca Dipartimentale (SUA-RD): documento che raccoglie, a livello di Dipartimento e di Ateneo, le informazioni e i dati sugli obiettivi scientifici, l'organizzazione delle attività di ricerca e i relativi risultati, le politiche di qualità perseguite in relazione alla ricerca e alla sua promozione, e le riflessioni critiche (riesame). È lo strumento che consente a Dipartimenti e Atenei di riflettere sulle proprie attività di programmazione in materia di ricerca, fornendo al tempo stesso a studenti, famiglie e parti interessate un quadro delle competenze esistenti nei Dipartimenti e delle loro attività di ricerca.

[Torna all'INDICE](#)

3. L'ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ NEGLI ATENEI: GLI ATTORI DELLA VALUTAZIONE INTERNA

Per la realizzazione di politiche coerenti con i propri obiettivi, l'Ateneo definisce i ruoli, le responsabilità e i compiti degli Organi di Governo e delle strutture responsabili della AQ e predispone una struttura organizzativa che lo ponga in condizione di esercitare le proprie funzioni in modo efficace.

Per assicurare la qualità l'Ateneo si avvale delle attività svolte dal Presidio della Qualità di Ateneo (PQA), che sovrintende allo svolgimento delle procedure di AQ nella sua funzione di raccordo con le strutture responsabili di AQ (Dipartimenti, Scuole, CdS) mediante un efficace sistema di comunicazione con e fra i diversi attori, primi fra i quali CPDS e NdV. L'Ateneo garantisce un monitoraggio delle politiche realizzate e una conseguente attività di revisione critica dell'assetto di AQ impostato (compiti, funzioni e responsabilità), grazie all'analisi delle informazioni raccolte ai diversi livelli dalle strutture responsabili di AQ.

L'AQ richiede adattamenti specifici per i diversi contesti; per questo il sistema AVA non fornisce prescrizioni organizzative stringenti ma richiede processi efficaci e trasparenti che coinvolgano da un lato gli attori preposti alle verifiche interne (PQA, NdV e CPDS) e dall'altro le strutture degli atenei, in particolare i CdS e i Dipartimenti. Nel presente capitolo verranno descritti i compiti istituzionali e le attività previste all'interno del sistema AVA degli attori preposti alla verifica interna dell'AQ.


3.1 - IL PRESIDIO DELLA QUALITÀ DI ATENEIO (PQA)

La presenza del PQA in ogni Ateneo costituisce un requisito per l'accreditamento. Il PQA supervisiona lo svolgimento adeguato e uniforme delle procedure di AQ di tutto l'Ateneo, sulla base degli indirizzi degli Organi di Governo. Ogni Ateneo è libero di determinarne la composizione e il funzionamento. Di norma comprende competenze e responsabilità utili per assicurare la realizzazione del monitoraggio dei CdS e gli adempimenti relativi alla AQ a livello di Ateneo e nei CdS. In particolare:

- organizza e verifica la compilazione delle SUA-CdS, SUA-RD e le Schede di Monitoraggio annuale per ogni CdS;
- coordina e supporta le procedure di AQ a livello di Ateneo (CdS e Dipartimenti).

Il PQA assicura lo scambio di informazioni con il Nucleo di Valutazione e l'ANVUR, raccoglie i dati per il monitoraggio degli indicatori, sia qualitativi che quantitativi, curandone la diffusione degli esiti. Attiva ogni iniziativa utile a promuovere la qualità all'interno dell'Ateneo. Monitora infine la realizzazione dei provvedimenti intrapresi in seguito alle raccomandazioni e/o condizioni formulate dalle CEV in occasione delle visite esterne. Nel complesso, mentre il NdV è responsabile delle attività di valutazione vere e proprie, in termini di risultati conseguiti e azioni intraprese, il PQA organizza e coordina le attività di monitoraggio e la raccolta dati preliminare alla valutazione vera e propria. Il PQA, di norma, non è preposto a svolgere verifiche e valutazioni.

Il diagramma seguente sintetizza il ruolo del PQA nell'articolazione dei processi di valutazione interni all'Ateneo:



3.1.1 - ACCREDITAMENTO PERIODICO E PROCESSO DI AQ - ATTIVITÀ DEL PQA

- **Cadenza ciclica:**
 - Redazione del *Prospetto di sintesi* sul soddisfacimento dei requisiti di Sede R1-2-4.A in preparazione della visita di Accredитamento periodico da far pervenire alla CEV (Cfr. 7.3.1).

3.2 - IL NUCLEO DI VALUTAZIONE (NDV)

La norma attribuisce al NdV anche le funzioni di Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) relative alle procedure di valutazione delle strutture e del personale, al fine di promuovere nelle Università, in piena autonomia e con modalità organizzative proprie, il merito e il miglioramento della *performance* organizzativa e individuale ([Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150](#)). I NdV redigono una Relazione annuale, ai sensi della [Legge 24 dicembre 1993, n. 537](#) e della [Legge 19 ottobre 1999, n.370](#) da inviare ad ANVUR entro il 30/04, che include il rapporto sulle attività relative ad AVA.

Relativamente alle procedure di accreditamento delle Sedi e dei CdS, ai sensi del [D.M. 987/2016](#), i NdV svolgono le seguenti funzioni:


- a. esprimono un parere vincolante all'Ateneo sul possesso dei requisiti per l'Accreditamento iniziale ai fini dell'istituzione di nuovi Corsi di Studio;
- b. verificano il corretto funzionamento del sistema di AQ e forniscono supporto all'ANVUR e al MIUR nel monitoraggio del rispetto dei requisiti di Accredитamento iniziale e periodico dei corsi e delle Sedi;
- c. forniscono sostegno agli Organi di Governo dell'Ateneo e all'ANVUR nel monitoraggio dei risultati conseguiti rispetto agli indicatori per la valutazione periodica, nonché all'Ateneo nell'elaborazione di

ulteriori indicatori per il raggiungimento degli obiettivi della propria programmazione strategica, anche sulla base degli indicatori individuati dalle CPDS.

Mentre il PQA attua le azioni di controllo e verifica (monitoraggio) dell'AQ, il NdV ne definisce la metodologia generale e valuta l'AQ complessiva dell'Ateneo. Valuta inoltre a rotazione, con una periodicità quinquennale, il funzionamento dei CdS e dei Dipartimenti attraverso l'analisi dei risultati ricorrendo, dove opportuno e necessario, alle audizioni. Il NdV verifica l'esecuzione nei CdS e nei Dipartimenti delle raccomandazioni e delle condizioni formulate dalle CEV in occasione delle visite esterne; in presenza di elementi critici può richiedere la redazione di Rapporti di Riesame ciclico ravvicinati.

Il NdV redige una Relazione annuale di valutazione secondo le Linee guida emanate dall'ANVUR, in cui dà conto del rispetto dei Requisiti di AQ, dei provvedimenti presi dall'Ateneo in relazione ai CdS ritenuti "anomali" in base al monitoraggio, nonché delle iniziative assunte per promuovere la qualità. In generale nella Relazione il NdV acquisisce ed eventualmente integra i dati ANVUR del monitoraggio sui CdS e valuta i CdS.

Nella Relazione annuale immediatamente precedente allo scadere del primo triennio dall'ultimo Accredimento periodico della Sede (o in ogni caso prima dello scadere dell'Accredimento periodico), il NdV relazionerà in riferimento al superamento delle raccomandazioni e condizioni poste dalla CEV sui CdS oggetto di visita; il rapporto, redatto su modello predisposto dall'ANVUR, riferirà sui provvedimenti e le azioni migliorative messe in atto per la loro risoluzione e dovrà essere allegato alla Relazione annuale del NdV. In tale occasione, il NdV è chiamato a segnalare all'ANVUR anche i CdS con forti criticità alla luce dell'attività di valutazione interna dell'ultimo quinquennio. Tali informazioni verranno utilizzate dall'ANVUR nella valutazione a distanza, ai fini della proroga dell'Accredimento periodico dei Corsi di Studio.



3.2.1 - ACCREDITAMENTO PERIODICO E PROCESSO DI AQ - ATTIVITÀ DEL NDV

- **Cadenza annuale:**
 - Redazione della Relazione annuale.

- ***In seguito alla visita di Accredimento periodico, nella Relazione annuale immediatamente precedente allo scadere del primo triennio dall'ultimo Accredimento periodico della Sede (o in ogni caso prima dello scadere dell'Accredimento periodico) il NdV:***
 - relaziona all'ANVUR sull'applicazione delle eventuali raccomandazioni e condizioni formulate dall'Agenzia durante la visita di Accredimento periodico;
 - segnala all'ANVUR i CdS con forti criticità alla luce dell'attività di valutazione interna dell'ultimo quinquennio;
 - fa una relazione riassuntiva sulle attività di monitoraggio interno dei CdS.

3.3 - LE COMMISSIONI PARITETICHE DOCENTI-STUDENTI (CPDS)

La [L. 240/2010](#) prevede, all'articolo 2, comma 2, lettera g), l'istituzione delle Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti (CPDS):

“È istituita in ciascun Dipartimento, ovvero in ciascuna delle strutture di cui alle lettere c) ovvero e) (le Scuole o altre strutture di coordinamento didattico), senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica, una commissione paritetica docenti-studenti, competente a svolgere attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica nonché dell'attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori; a individuare indicatori per la valutazione dei risultati delle stesse; a formulare pareri sull'attivazione e la soppressione di corsi di studio.”

Secondo la normativa, gli Atenei possono prevedere CPDS a seguenti livelli:

- A. a livello di Dipartimento, con la maggiore rappresentanza possibile di studenti dei CdS a esso afferenti e, se opportuno, una suddivisione in sottocommissioni corrispondenti ai diversi CdS;
- B. a livello di struttura di raccordo didattico (Facoltà, Scuola o anche struttura di livello superiore), in cui non sono presenti rappresentanti di tutti i CdS; in tal caso, la CPDS può delegare i suoi compiti ad altri organismi rappresentativi dei singoli CdS. In alternativa, la CPDS deve operarsi per recepire direttamente le istanze degli studenti dei diversi CdS attraverso audizioni o altre forme di attività collettive.

Al fine di poter contribuire efficacemente al miglioramento dell'offerta formativa è auspicabile che gli Atenei adottino soluzioni regolamentari e organizzative volte a favorire la presenza nella/e CPDS di un'adeguata rappresentanza dei CdS, con particolare riferimento ai rappresentanti degli studenti. Questo potrebbe essere realizzato, ad esempio, tramite la costituzione di CPDS a livello di aggregati di CdS culturalmente omogenei e/o verticalmente consequenziali.

La CPDS ha il compito di redigere annualmente una relazione articolata per CdS [Allegato 7], che prende in considerazione il complesso dell'offerta formativa, con particolare riferimento agli esiti della rilevazione dell'opinione degli studenti, indicando eventuali problemi specifici ai singoli CdS. L'ANVUR raccomanda che il coinvolgimento degli studenti dei singoli CdS nell'analisi dei questionari sia diretto e non mediato da rappresentanti provenienti da altri CdS. In questo caso l'ANVUR non propone un formato per la relazione, ma lascia autonomia nel definire modelli che consentano di documentare l'analisi dei temi previsti. I contenuti già proposti da ANVUR (Scheda per la Relazione annuale delle Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti) sono da intendersi come suggerimenti indicativi.

La Relazione della CPDS, basata su elementi di analisi indipendente (e non solo sui Rapporti di Riesame dei CdS), deve pervenire al Nucleo di Valutazione, al PQA e ai CdS, che la recepiscono e si attivano per elaborare proposte di miglioramento (in collaborazione con la CPDS o con altra rappresentanza studentesca). Gli aspetti rilevanti di tale processo devono essere evidenziati sia nelle Relazioni del NdV sia nei Rapporti di Riesame ciclico.

3.3.1 - ACCREDITAMENTO PERIODICO E PROCESSO DI AQ - ATTIVITÀ DELLE CPDS

- **Cadenza annuale:**
 - Redazione della Relazione annuale

[Torna all'INDICE](#)


4. I PROTAGONISTI DELL'AQ NEGLI ATENEI: LA DIDATTICA E LA RICERCA

Nella sua piena autonomia, in coerenza con le proprie finalità statutarie, l'Ateneo, attraverso la propria organizzazione dell'AQ, realizza la propria visione della qualità della didattica e della ricerca, facendo sì che in tutti i suoi Dipartimenti e CdS siano attivati processi di pianificazione, monitoraggio e autovalutazione. L'Ateneo assicura che tali processi siano strutturati in modo da consentire la pronta rilevazione di problemi, il loro adeguato approfondimento e l'impostazione di possibili soluzioni, facendo attenzione a non sovraccaricare gli uffici e riducendo al minimo gli adempimenti in capo a CdS e Dipartimenti.

4.1 - I CORSI DI STUDIO (CDS)

I CdS sono al centro della missione educativa delle Istituzioni di istruzione superiore. Sono progettati attraverso il disegno di uno o più profili in uscita, definiti attraverso l'individuazione delle loro caratteristiche scientifiche, culturali e/o professionali e, coerentemente, dei percorsi formativi che conducono all'acquisizione delle conoscenze e competenze specifiche associate loro. La progettazione dei CdS deve coinvolgere gli interlocutori interni ed esterni più appropriati al carattere e agli obiettivi del corso. Fra gli interlocutori esterni del CdS rientrano tutti gli attori e le organizzazioni e istituzioni potenzialmente interessate al profilo culturale e professionale dei laureati disegnato dal CdS (organizzazioni rappresentative della produzione di beni e di servizi, delle professioni e/o - se considerato rispondente al progetto - società scientifiche, centri di ricerca, istituzioni accademiche e culturali di rilevanza nazionale o internazionale, ecc.). Dove funzionale al progetto proposto, le parti interessate possono essere rappresentate da un Comitato di indirizzo, composto da esponenti del mondo del lavoro e della ricerca scientifica e tecnologica. I CdS dovranno essere costantemente aggiornati, riflettere le conoscenze più avanzate nelle discipline, anche in previsione del proseguimento degli studi nei cicli successivi, garantendo l'interscambio con il mondo della ricerca e con quello del lavoro. Particolare attenzione, nel caso delle Università per Stranieri, sarà inoltre garantita all'interscambio e al collegamento con i propri stakeholder internazionali, in linea con quanto indicato nei rispettivi Statuti.

Successivamente alla fase di progettazione e di accreditamento iniziali, il ciclo di AQ del CdS è sintetizzato nel seguente diagramma:



Il CdS è responsabile della redazione della Scheda di Monitoraggio annuale e del Rapporto di Riesame ciclico. La Scheda di Monitoraggio annuale prevede al suo interno un sintetico commento critico agli indicatori quantitativi calcolati da ANVUR sulle carriere degli studenti, attrattività e internazionalizzazione, occupabilità dei laureati, quantità e qualificazione del corpo docente, soddisfazione dei laureati [Allegato 6.1].

Il Rapporto di Riesame ciclico viene preparato con una periodicità non inferiore a cinque anni; esso contiene una autovalutazione approfondita dell'andamento complessivo del CdS, sulla base di tutti gli elementi di analisi utili. Nel Rapporto il CdS, oltre a identificare e analizzare i problemi e le sfide più rilevanti, propone soluzioni da realizzare nel ciclo successivo. In particolare, il documento è articolato come autovalutazione sullo stato dei Requisiti di qualità pertinenti (R3) e – rispetto alla Scheda di Monitoraggio annuale – ha un formato più flessibile ed è generalmente più esteso e dettagliato.

Per garantire un livello di flessibilità coerente con l'autonomia di organizzazione di ogni Ateneo, la consegna all'ANVUR della Scheda di Monitoraggio annuale dovrà avvenire entro il mese di dicembre. I Rapporti di Riesame ciclico non hanno una scadenza temporale prefissata.

4.1.1 - ACCREDITAMENTO PERIODICO E PROCESSO DI AQ - ATTIVITÀ DEI CDS

- **Una tantum:** Progettazione iniziale del CdS e prima stesura della SUA-CdS.
- **Cadenza annuale:**
 - Redazione della SUA-CdS;
 - Acquisizione della relazione della CPDS;
 - Redazione e approvazione della Scheda di Monitoraggio annuale.
- **Cadenza ciclica:**
 - Redazione del Rapporto del Riesame ciclico, da compilare almeno una volta ogni 5 anni e comunque in uno dei seguenti casi:
 - in corrispondenza della visita della CEV (non più di un anno prima);
 - su richiesta del NdV;
 - in presenza di forti criticità;
 - in presenza di modifiche sostanziali dell'ordinamento.

4.2 - I DIPARTIMENTI (O ALTRE STRUTTURE DI RICERCA)

La [L. 240/2010](#) ha attribuito ai Dipartimenti la piena responsabilità sia delle attività didattiche che di ricerca e di terza missione. Per questa ragione l'accreditamento degli Atenei, oltre all'AQ dei CdS (dei quali i Dipartimenti sono i primi responsabili, stilandone e approvandone ordinamenti e regolamenti didattici, e predisponendo la copertura delle attività formative), prevede anche l'AQ delle attività di ricerca e di terza missione dei Dipartimenti.

Il Dipartimento compila annualmente una Scheda Unica Annuale della Ricerca Dipartimentale (SUA-RD) che contiene le informazioni e i dati utili per la valutazione della ricerca e il monitoraggio della terza missione all'interno del sistema AVA. La scheda contiene il progetto scientifico-didattico del Dipartimento, il suo piano strategico, e le informazioni relative alla Terza Missione.

4.2.1 - ACCREDITAMENTO PERIODICO E PROCESSO DI AQ - ATTIVITÀ DEI DIPARTIMENTI

- **Cadenza annuale:** Redazione della SUA-RD

5. GLI INDICATORI QUANTITATIVI NEL MONITORAGGIO DEI CORSI DI STUDIO

Entro il mese di giugno, l'ANVUR fornisce annualmente agli atenei una Scheda indicatori di Ateneo [Allegato 5] e una scheda analitica per ciascuna sede⁵ dei CdS attivi nell'anno di riferimento [Allegato 6.1]. Le schede includono due insiemi di indicatori quantitativi che comprendono anche quelli dell'Allegato E del DM 987 del 12 dicembre 2016. Nella costruzione degli indicatori, l'ANVUR ha utilizzato informazioni già presenti in diverse banche dati, dunque senza richiederne di nuove agli Atenei. Inoltre, nell'ottica di limitare quanto più possibile il numero di indicatori, alcuni di essi riprendono quelli utilizzati per la Programmazione Triennale.

La diffusione di tali indicatori mira a favorire, negli Atenei e nei CdS, una riflessione sul grado di raggiungimento dei propri obiettivi. Riguardo al Monitoraggio annuale dei CdS, come indicato nella Sezione 4.1, ogni CdS dovrà esaminare i valori degli indicatori in relazione alle proprie caratteristiche e ai propri obiettivi (ponendo anche attenzione a eventuali significativi scostamenti dalle medie nazionali o macro-regionali), per pervenire al riconoscimento degli aspetti critici del proprio funzionamento, evidenziandoli in un sintetico commento. Va sottolineato come gli indicatori quantitativi non concorrano meccanicamente alla formulazione da parte dell'ANVUR del giudizio di Accreditamento periodico delle Sedi e dei CdS; essi possono essere utilizzati dall'Agenzia, così come dagli Atenei, per il monitoraggio a distanza dei CdS.

Tra le banche dati utilizzate, la principale è l'Anagrafe Nazionale degli Studenti (ANS), da cui si attingono tutte le informazioni relative alle caratteristiche di accesso degli immatricolati/iscritti, di percorso ed esito delle carriere degli studenti universitari. Accanto a questa, sono utilizzate le informazioni presenti in: SUA-CdS, SUA-RD, ProPer e l'Anagrafe dottorati. Inoltre, i dati per alcuni indicatori riferiti all'occupabilità dei laureati a 1 e 3 anni dal titolo e alla soddisfazione dei laureandi circa il proprio corso di studio sono forniti da AlmaLaurea, sulla base delle indagini "Profilo del Laureati" e "Condizione occupazionale dei Laureati"⁶.

Il nuovo insieme di indicatori offre la possibilità di operare diversi tipi di confronti. Innanzitutto vi è la possibilità di effettuare confronti diacronici: i valori dei singoli indicatori sono calcolati con riferimento a tre anni accademici (o coorti di immatricolati), rendendo immediata l'individuazione di trend interni alle strutture. In secondo luogo, per ciascun indicatore sono forniti valori medi riferiti ai corsi di studio della stessa classe di laurea: 1) nel medesimo Ateneo; 2) nell'area geografica in cui insiste il Corso di Studio; 3) in Italia. Per quanto riguarda la Scheda indicatori di Ateneo, i valori degli indicatori possono essere confrontati con quelli medi dell'area geografica e dell'Italia. Per alcuni indicatori, l'analisi è effettuata per ciascuna delle 3 macro-aree disciplinari⁷.

5.1 - INDICATORI RELATIVI ALLE CARRIERE, ATTRATTIVITÀ, INTERNAZIONALIZZAZIONE, OCCUPABILITÀ DEI LAUREATI E CORPO DOCENTE DEI CDS

Questa sezione fornisce una descrizione sintetica delle schede di Monitoraggio annuale del CdS e di Ateneo. Informazioni analitiche riguardo alla costruzione degli indicatori (definizioni di numeratore e denominatore,

⁵ Si intende per *sede* la definizione data nel DM 987/2016, Art. 1 comma 2, lettera d, ossia l'insieme delle strutture didattiche o di ricerca dell'Università collocate nel medesimo Comune. La sede decentrata è quella in cui le strutture didattiche o di ricerca sono collocate in un Comune diverso rispetto al Comune in cui è situata la sede legale dell'Università.

⁶ Gli atenei che non aderiscono al Consorzio Interuniversitario, sono stati invitati a fornire le informazioni relative ai propri CdS.

⁷ Di cui all'Allegato D del DM 987/2016.

modalità di calcolo e fonte dei dati) saranno rese disponibili contestualmente alla diffusione dei dati⁸. L'insieme degli indicatori verrà periodicamente aggiornato a seguito degli esiti delle sperimentazioni condotte dall'ANVUR e della raccolta di nuovi dati come quelli relativi alle competenze trasversali e disciplinari acquisite dagli studenti, e alle opinioni degli studenti (si veda paragrafo successivo).

La Scheda di Monitoraggio annuale del CdS [Allegato 6.1] contiene una prima sezione di informazioni riassuntive di contesto, ricavate dalla SUA-CdS e dall'ANS, utili alla lettura e all'interpretazione degli indicatori, che si articolano nelle successive 6 sezioni:

1. Indicatori relativi alla didattica (gruppo A, Allegato E DM 987/2016);
2. Indicatori di internazionalizzazione (gruppo B, Allegato E DM 987/2016);
3. Ulteriori indicatori per la valutazione della didattica (gruppo E, Allegato E DM 987/2016);
4. Indicatori circa il percorso di studio e la regolarità delle carriere (indicatori di approfondimento);
5. Soddisfazione e occupabilità (indicatori di approfondimento);
6. Consistenza e qualificazione del corpo docente (indicatori di approfondimento).

Nella prima sezione sono proposti quasi esclusivamente indicatori della Programmazione Triennale, già noti agli atenei e rimodulati in funzione dell'unità di analisi (il CdS). Gli indicatori fanno riferimento alla regolarità, rispetto agli anni di corso di studenti e laureati, all'attrattività dei CdS Magistrali, al rapporto docenti studenti, all'occupabilità dei laureati. Accanto a questi indicatori sono proposti due nuovi indicatori riguardanti: la coerenza della composizione dei docenti di riferimento con i settori scientifico-disciplinari caratterizzanti il CdS; la qualità della ricerca dei docenti dei CdS Magistrali.

La seconda sezione (gruppo B) è composta da indicatori derivati dalla Programmazione Triennale e riguardanti l'internazionalizzazione dei CdS. Si utilizzano informazioni di accesso degli studenti (titolo di studio precedente) e di percorso (crediti conseguiti all'estero).

La terza sezione (gruppo C) contiene indicatori relativi alla regolarità del percorso di studi (con particolare riferimento al passaggio al II anno di studio), alla produttività degli studenti, alla soddisfazione rispetto al corso di studio e alla stabilità del corpo docente.

La quarta sezione include indicatori relativi all'abbandono del sistema universitario, alla regolarità degli studenti nel conseguimento del titolo e all'abbandono di lungo periodo.

La quinta sezione completa le informazioni circa la soddisfazione dei laureandi e l'occupabilità dei laureati a un anno dal titolo.

La sesta e ultima sezione approfondisce le informazioni sulla consistenza e la qualificazione del corpo docente.

La Scheda indicatori di Ateneo [Allegato 5], anch'essa preceduta da una sezione con dati di carattere generale, include informazioni aggiuntive circa l'offerta didattica complessiva dell'Ateneo, la consistenza personale Docente e Tecnico-Amministrativo, gli indicatori di sostenibilità economico finanziaria.

La Scheda indicatori di Ateneo si articola in 7 sezioni di indicatori:

1. Indicatori relativi alla didattica (gruppo A, Allegato E DM 987/2016);
2. Indicatori di internazionalizzazione (gruppo B, Allegato E DM 987/2016);
3. Indicatori di qualità della ricerca e dell'ambiente di ricerca (gruppo C, Allegato E DM 987/2016);
4. Ulteriori indicatori per la valutazione della didattica (gruppo E, Allegato E DM 987/2016);
5. Indicatori circa il percorso di studio e la regolarità delle carriere (indicatori di approfondimento);

⁸ Al momento della stesura di queste Linee Guida, l'ANVUR sta procedendo a una fase di confronto con i CdS e gli Atenei. Sulla base di questo confronto gli indicatori potranno subire modifiche rispetto a quanto riportato in questo documento e nei suoi allegati. Tale sperimentazione si concluderà entro il mese di giugno 2017.

6. Soddisfazione e occupabilità (indicatori di approfondimento);
7. Consistenza e qualificazione del corpo docente (indicatori di approfondimento).

La sezione aggiuntiva rispetto alle schede del CdS, la numero 3 dell'elenco, fa riferimento agli indicatori del gruppo C dell'Allegato E del DM 987/2016 (indicatori di qualità della ricerca e dell'ambiente di ricerca), relativi solo a livello di sede. In tale sezione si forniscono informazioni circa i risultati della VQR, la qualità media dei collegi di dottorati, l'attrattività dei corsi di dottorato e il rinnovo del corpo docente di Ateneo.

5.2 - LA RILEVAZIONE DELL'OPINIONE DEGLI STUDENTI

La rilevazione dell'opinione degli studenti svolta dagli Atenei è obbligatoria per gli studenti frequentanti ai sensi dell'art. 1, comma 2, della [L. 370/1999](#), e delegata ai singoli Atenei. I questionari devono obbligatoriamente prevedere i quesiti definiti da ANVUR, a cui potranno esserne aggiunti altri da parte degli Atenei (i risultati dei quesiti aggiuntivi non verranno raccolti dall'ANVUR). Tutti i questionari dovranno contemplare opportuni campi liberi per l'inserimento di suggerimenti migliorativi. La rilevazione sistematica delle opinioni degli studenti fa parte integrante del sistema di AQ degli Atenei ed è quindi un requisito necessario per l'accreditamento. L'ANVUR intende svolgere, nei prossimi mesi, un'attività di revisione dei questionari, organizzare una raccolta centralizzata dei dati a livello di CdS, definendo di conseguenza modalità e piattaforme, al fine del calcolo di indicatori sintetici che andranno a integrare l'elenco degli indicatori di valutazione periodica e di accreditamento periodico delle Sedi e dei CdS, come previsto dall'Allegato E del DM 987/2016.

Riportiamo di seguito gli aspetti salienti relativi alla rilevazione delle opinioni che prevede quesiti e tempistica differenziati per tipologia di rispondente e fra insegnamenti convenzionali ed erogati a distanza.

Modalità di rilevazione: la rilevazione dell'opinione degli studenti dovrà riguardare tutti gli insegnamenti di almeno 5 CFU che prevedono un esame finale. Per la rilevazione deve essere utilizzata la modalità *on line*, con possibilità di compilazione da supporto mobile (*smartphone, tablet*). Negli Atenei dove questo non fosse ancora possibile, per gli studenti degli insegnamenti in modalità prevalentemente convenzionale (tipologie a e b), si potrà utilizzare la rilevazione cartacea, con successiva lettura ottica.

I questionari per i laureandi devono essere somministrati prima della seduta di laurea. I quesiti rivolti ai laureati possono essere raccolti anche attraverso le indagini AlmaLaurea dagli Atenei convenzionati.

Tempistica: la somministrazione dei questionari agli studenti degli insegnamenti in modalità prevalentemente convenzionale (tipologie a e b) deve avvenire preferibilmente fra i 2/3 e il termine della durata dell'insegnamento: a tale fine si dovrà prevedere almeno un momento del corso dedicato alla compilazione in aula. Successivamente, gli Atenei devono assicurare una seconda possibilità di compilazione *on line*, tenendo comunque traccia della distanza temporale tra la fruizione dell'insegnamento e la compilazione del relativo questionario.

Per gli insegnamenti di Corsi prevalentemente a distanza (tipologie c e d) il questionario dovrà essere somministrato al raggiungimento dei 2/3 delle attività su piattaforma.

La rilevazione dell'opinione dei laureandi sul corso di studi dovrà essere prevista per tutti gli studenti al termine del percorso.

Uso dei risultati: i risultati analitici delle rilevazioni dei singoli insegnamenti (insieme con gli eventuali suggerimenti inseriti in campo libero) dovranno essere resi noti individualmente ai docenti che li hanno erogati, al Direttore del Dipartimento (o al responsabile della struttura didattica), al coordinatore del CdS e al NdV. Il responsabile del CdS, in presenza di insegnamenti con valutazioni fortemente distanti rispetto alla media del CdS nel suo complesso, dovrà attivarsi, raccogliendo ulteriori elementi di analisi, per comprenderne le ragioni e suggerire, in collaborazione con gli studenti del CdS, in particolare con quelli eventualmente presenti nella CPDS, provvedimenti

mirati a migliorare gli aspetti critici della fruizione del corso da parte degli studenti. Le attività migliorative proposte saranno riportate nei Rapporti di Riesame ciclico dei CdS.

Pubblicazione dei risultati: per ogni CdS dovranno essere resi pubblici almeno i risultati analitici (in cui siano stati eventualmente resi anonimi gli insegnamenti e i docenti responsabili), per le singole domande dei questionari degli studenti. Inoltre ANVUR, a seguito della raccolta centralizzata dei dati, intende rendere disponibili per ogni CdS degli indicatori sintetici, corredati dai valori medi di Ateneo e dell'insieme dei CdS appartenenti alla stessa Classe di Laurea.

[Torna all'INDICE](#)

6. L'ACCREDITAMENTO DELLE SEDI E DEI CORSI DI STUDIO

Ai sensi del [D.Lgs. 19/2012](#), il MIUR, su proposta dell'ANVUR, concede agli Atenei e ai CdS l'Accreditamento, cioè il riconoscimento del possesso (Accreditamento iniziale) o la permanenza (Accreditamento periodico) dei requisiti di qualità che lo rendono idoneo allo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali. In particolare, l'Accreditamento iniziale consiste nell'autorizzazione a istituire e attivare Sedi e Corsi di Studio universitari, a seguito della verifica del possesso dei requisiti didattici, di qualificazione della ricerca, strutturali, organizzativi e di sostenibilità economico – finanziaria di cui agli allegati A e B del [D.M. 987/2016](#), sintetizzati nel paragrafo 6.1.

Attraverso l'Accreditamento periodico delle Sedi e dei CdS si verifica, con cadenza almeno quinquennale per le Sedi e almeno triennale per i Corsi di Studio, la persistenza dei requisiti che hanno condotto all'Accreditamento iniziale e del possesso di ulteriori requisiti di qualità, di efficienza e di efficacia delle attività svolte in relazione agli indicatori di Assicurazione della qualità di cui all'Allegato C del [D.M. 987/2016](#), sintetizzati nel paragrafo 6.2.

6.1 - I REQUISITI PER L'ACCREDITAMENTO INIZIALE

6.1.1 - ACCREDITAMENTO INIZIALE DEI CDS

Per formulare al MIUR la raccomandazione relativa all'Accreditamento iniziale dei corsi di nuova istituzione, fermo restando il prerequisito della coerenza con le finalità statutarie dell'ateneo, l'ANVUR è chiamata alla verifica del possesso dei requisiti di cui agli Allegati A e C del [D.M. 987/2016](#). A questo fine ha stabilito una procedura apposita, dettagliata nelle Linee guida per l'Accreditamento iniziale [Linee guida per l'Accreditamento iniziale: CdS prevalentemente convenzionali e CdS parzialmente o integralmente a distanza]. In particolare, per le valutazioni relative ai Requisiti di Qualità dei CdS (Requisito R3) si avvale di Commissioni di Esperti della Valutazione (CEV), composte da almeno tre esperti disciplinari scelti dall'ANVUR nell'Albo degli Esperti della Valutazione da essa predisposto.

Si ricordano di seguito i requisiti di Accreditamento iniziale dei CdS [Allegato A, [D.M. 987/2016](#)]:

- a) Trasparenza: verifica della completezza di tutte le informazioni richieste nella SUA-CdS;
- b) Requisiti di docenza: verifica della consistenza del corpo docente e della sua qualificazione;
- c) Limiti alla parcellizzazione delle attività didattiche e alla diversificazione dei CdS: stabiliscono le unità minime di durata delle attività formative.
- d) Risorse strutturali: comprendono le strutture messe a disposizione dei singoli CdS (aule, laboratori, ecc.) o di CdS afferenti a medesime strutture di riferimento (Dipartimenti, Strutture di Raccordo), quali biblioteche, aule studio, ecc.
- e) Requisiti per l'AQ dei CdS: prevedono la presenza documentata delle attività di AQ per il CdS.

6.1.2 - ACCREDITAMENTO INIZIALE DEGLI ATENEI

Gli Atenei e le Sedi decentrate di nuova attivazione ottengono l'Accreditamento iniziale dal MIUR, su proposta dell'ANVUR, a seguito della verifica del possesso dei requisiti seguenti, attraverso le procedure che verranno descritte nelle relative Linee guida dell'ANVUR.

a) Trasparenza

Ai fini dell'Accreditamento iniziale, è verificata nella banca dati SUA – CdS la completezza delle seguenti informazioni:

- denominazione e organizzazione generale;
- dati amministrativi relativi al processo di accreditamento;
- servizi generali, per l'orientamento il tutorato e il collocamento degli studenti sul mercato del lavoro;
- sostegno economico e ulteriori servizi per il diritto allo studio;
- mobilità internazionale.
- dati relativi alle carriere degli studenti (ANS), al personale, alle strutture, al bilancio dell'Ateneo.

Ai fini dell'Accreditamento iniziale, è altresì verificata, per ciascuno dei Dipartimenti della Sede, la completezza nella banca dati SUA-RD delle seguenti informazioni:

- obiettivi, risorse umane e strumentali e gestione dei Dipartimenti dell'Ateneo;
- risultati della ricerca in termini di produzione scientifica, internazionalizzazione, bandi competitivi e riconoscimenti scientifici;
- attività di terza missione.

b) Sostenibilità

Per tutti gli Atenei, comprese le Sedi decentrate, va assicurata la:

- piena sostenibilità finanziaria, logistica e scientifica;
- presenza di adeguate strutture edilizie e strumentali, didattiche e di ricerca e dei servizi per gli studenti, comprese le attività di tutorato;
- documentata, significativa e adeguata attività (almeno) quinquennale di ricerca di livello anche internazionale. Nuove Sedi decentrate possono essere accreditate soltanto previo accertamento della sussistenza in tale Sede di centri di ricerca funzionali alle attività produttive del territorio.
- presenza di un sistema di Assicurazione della Qualità, organizzato secondo le relative Linee guida dell'ANVUR.

[Torna all'INDICE](#)

6.2 - I REQUISITI DI QUALITÀ PER L'ACCREDITAMENTO DEGLI ATENEI E DEI CORSI DI STUDIO

Per procedere all'Accreditamento iniziale e periodico delle Sedi e dei CdS, l'ANVUR valuta il grado di soddisfacimento dei quattro Requisiti R1-4 previsti per l'AQ, sinteticamente illustrati in questo capitolo. I Requisiti stabiliscono i principi fondamentali attorno ai quali deve essere costruito il Sistema di AQ degli Atenei per i Dipartimenti e i Corsi di Laurea, di Laurea Magistrale e di Laurea Magistrale a Ciclo Unico.

I Requisiti R recepiscono le indicazioni formulate dalle ESG 2015, che definiscono le linee generali per lo sviluppo dei sistemi di assicurazione interna ed esterna della qualità dell'apprendimento e dell'insegnamento nello spazio europeo dell'istruzione superiore. Le ESG 2015 sono portatrici di un approccio centrato sullo studente, che viene incoraggiato ad assumere un ruolo attivo nelle scelte relative ai processi di apprendimento; promuovono la qualità dell'insegnamento, la stretta complementarità fra ricerca e formazione, la flessibilità dei percorsi educativi, lo sviluppo delle competenze didattiche e la sperimentazione di metodi e strumenti didattici innovativi; raccomandano la chiara definizione e l'adeguata pubblicizzazione dei programmi di insegnamento e di regolamenti che coprano tutte le fasi del "ciclo di vita" dello studente (ammissione, progressione di carriera, riconoscimento e certificazione).

Ciascuno dei quattro Requisiti è articolato in una serie più o meno ampia di Indicatori (RN.X), che prendono in esame aspetti meritevoli di specifica considerazione; a ogni Indicatore corrispondono uno o più punti di attenzione (RN.X.N) che ne agevolano la valutazione, scomponendola in aspetti da considerare che possono riguardare specifici attori (Organi di Governo, CdS, Dipartimenti...) e utenti (docenti, studenti, interlocutori esterni) ed essere menzionati o regolati da specifici documenti di riferimento. Il dettaglio degli indicatori e dei relativi punti di attenzione sono riportati nel [Capitolo 9](#).

- **Requisito R1. Visione, strategie e politiche di Ateneo sulla qualità della didattica e ricerca.** Mira ad accertare che l'Ateneo abbia elaborato un sistema solido e coerente per l'assicurazione della qualità (AQ) della didattica e della ricerca, nei suoi due aspetti complementari: supporto del continuo miglioramento e rafforzamento della responsabilità verso l'esterno. A tale fine accerta che il sistema sia stato chiaramente tradotto in documenti pubblici di indirizzo e di pianificazione strategica. Accerta inoltre la coerenza fra la visione strategica e gli obiettivi definiti a livello centrale e la sua attuazione, in termini di politiche, di organizzazione interna, di utilizzo delle potenzialità didattiche e di ricerca del personale docente, secondo le inclinazioni individuali e i risultati conseguiti, la loro verifica periodica e l'applicazione di interventi di miglioramento. Il requisito si compone dei seguenti indicatori:
 - *Indicatore R1.A.* L'Ateneo possiede e dichiara e realizza una visione della qualità declinata in un piano strategico concreto e fattibile. Tale visione è supportata da un'organizzazione che ne gestisca la realizzazione, verifichi periodicamente l'efficacia delle procedure e in cui agli studenti sia attribuito un ruolo attivo e partecipativo a ogni livello.
 - *Indicatore R1.B.* L'Ateneo adotta politiche adeguate per la progettazione, l'aggiornamento e la revisione dei Corsi di Studio, funzionali alle esigenze degli studenti.
 - *Indicatore R1.C.* L'Ateneo garantisce la competenza e l'aggiornamento dei propri docenti e, tenendo anche conto dei risultati di ricerca, cura la sostenibilità del loro carico didattico, nonché delle risorse umane e fisiche per il supporto alle attività istituzionali.

- **Requisito R1T per Università telematiche. Modalità di erogazione della didattica a distanza e relative dotazioni tecnologiche richieste e utilizzate.** L'Ateneo descrive il *Learning Management System* (LMS) adottato e la sua architettura, sia nelle sezioni generali che in quelle riservate ai singoli insegnamenti. Le metodologie didattiche adottate tengono conto dell'evoluzione recente della tecnologia e le strutture sono adeguate e coerenti con le scelte didattiche espresse nella Carta dei servizi. L'Ateneo attiva un servizio tecnico per la gestione degli ambienti virtuali di apprendimento, dimensionato in modo adeguato sia per competenze sia per numero di addetti. Inoltre l'Ateneo esplicita, motivando, la possibilità o meno di utilizzare soluzioni di *presenza-certificata* per la partecipazione alle attività formative e di valutazione, indicandone le modalità. Sono state inoltre indicate e risultano garantite le modalità del *single sign on*, con particolare attenzione al rapporto tra didattica *e-learning* e servizi amministrativi, rapporto tra l'LMS scelto, le altre risorse informative e i servizi offerti dall'Ateneo (come orientamento, *stage*, *job placement*). Viene garantita l'accessibilità del LMS e dei contenuti didattici per le diverse abilità, con il fine di rimuovere le barriere informatiche che ostacolano l'accesso degli studenti con diverse abilità alle tecnologie per l'apprendimento e vengono previste azioni atte a migliorare la generale accessibilità ai servizi *on line*.

- **Requisito R2. Efficacia delle politiche di Ateneo per l'AQ.** Misura l'efficacia del sistema di AQ messo in atto dall'Ateneo, per quanto concerne sia la definizione delle responsabilità interne e dei flussi di informazione che le interazioni fra le strutture responsabili e il loro ruolo nella gestione del processo di valutazione e autovalutazione dei Dipartimenti e dei CdS. A esso sono riferiti gli indicatori:
 - *Indicatore R2.A.* L'Ateneo dispone di un sistema efficace di monitoraggio e raccolta dati per l'Assicurazione della Qualità.
 - *Indicatore R2.B.* L'Ateneo accerta che processi e risultati siano periodicamente autovalutati dai CdS e dai Dipartimenti e sottoposti a valutazione interna da parte del Nucleo di Valutazione.

- **Requisito R3. Qualità dei Corsi di Studi.** Serve a verificare la coerenza degli obiettivi individuati in sede di progettazione dei CdS con le esigenze culturali, scientifiche e sociali, con attenzione alle caratteristiche peculiari dei Corsi di laurea e quelli di laurea magistrale. Verifica inoltre la disponibilità di risorse adeguate di docenza, personale e servizi, il monitoraggio dei risultati e le strategie adottate a fini di correzione e di miglioramento e l'apprendimento incentrato sullo studente. Per Corsi di Studio internazionali delle tipologie a e d (tabella K), si applica quanto previsto dall'Approccio congiunto all'accreditamento adottato dai Ministri EHEA nel 2015. Prevede quattro indicatori:
 - *Indicatore R3.A.* Il CdS definisce chiaramente i profili culturali e professionali della figura che intende formare e propone attività formative con essi coerenti.
 - *Indicatore R3.B.* Il CdS promuove una didattica centrata sullo studente, incoraggia l'utilizzo di metodologie aggiornate e flessibili e accerta correttamente le competenze acquisite.
 - *Indicatore R3.C.* Il CdS dispone di un'adeguata dotazione di personale docente e tecnico-amministrativo, usufruisce di strutture adatte alle esigenze didattiche e offre servizi funzionali e accessibili agli studenti.
 - *Indicatore R3.D.* Il CdS è in grado di riconoscere gli aspetti critici e i margini di miglioramento della propria organizzazione didattica e di definire interventi conseguenti.

- **Requisito 4. Qualità della ricerca e della terza missione.** Valuta l'efficacia del sistema di AQ della ricerca e della terza missione, definito nei suoi orientamenti programmatici dall'Ateneo e perseguito dai Dipartimenti e da altre strutture assimilabili. I due indicatori previsti sono:
 - *Indicatore R4.A.* L'Ateneo elabora, dichiara e persegue adeguate politiche volte a realizzare la propria visione della qualità della ricerca e della terza missione.
 - *Indicatore R4.B.* I Dipartimenti definiscono e mettono in atto strategie per il miglioramento della qualità della ricerca coerentemente alla programmazione strategica dell'Ateneo e dispongono delle risorse necessarie.

6.2.1 - ULTERIORI REQUISITI TECNICI PER L'ACCREDITAMENTO PERIODICO DEI CORSI DI STUDIO A DISTANZA

- **Pianificazione e organizzazione.** Il CdS prevede incontri di pianificazione e coordinamento tra docenti e tutor responsabili della didattica. Viene indicata la struttura del CdS rispetto alla quota di didattica in presenza e *on line* e la sua articolazione in termini di ore/CFU di didattica erogativa (DE), didattica interattiva (DI) e attività in autoapprendimento.
- **Interazione didattica e valutazione formativa nei CdS telematici.** Il CdS elabora linee guida relative alle modalità di sviluppo dell'interazione didattica e alle forme di coinvolgimento di docenti e tutor responsabili della valutazione intermedia e finale. Per ogni insegnamento *on line* è prevista una quota adeguata di *e-tivity* (problemi, report, studio di casi, simulazioni, ecc.) con relativo *feedback* e valutazione formativa da parte del docente o del tutor rispetto all'operato dello studente.
- **Qualificazione del personale e dotazione del materiale didattico per i CdS telematici.** Sono indicate, se previste, le tecnologie/metodologie sostitutive dell'"apprendimento in situazione", adeguate a sostituire il rapporto in presenza. È prevista un'attività di formazione/aggiornamento di docenti e tutor per lo svolgimento della didattica *on line* e per il supporto all'erogazione di materiali didattici multimediali. Sono precisate le caratteristiche/competenze possedute dai tutor dei tre livelli, la loro numerosità, e le modalità per la loro selezione sono esplicite e coerenti con i profili richiesti.
- **Accertamento degli esiti di apprendimento degli studenti.** La valutazione degli studenti, tramite verifiche di profitto, può essere svolta anche in sedi diverse da quella legale dell'Ateneo, purché in presenza dello studente davanti alla Commissione, costituita secondo la normativa vigente in materia.
- **Integrazioni di sistema.** L'attivazione dei Corsi di Studio a distanza avviene con particolare riferimento a:
 - rapporto tra didattica *e-learning* e servizi amministrativi, al fine di assicurare specifici servizi di segreteria telematica di supporto alle attività *on line*;
 - rapporto tra i diversi servizi informatici dell'Ateneo, assicurando l'integrazione del sistema e-

learning con un adeguato sistema informatico di Ateneo, al fine di evitare conflitti nella gestione anagrafica degli studenti o problemi di usabilità;

- rapporto tra l'*e-learning*, le altre risorse informative (biblioteche) e gli altri servizi del sistema universitario (orientamento, *stage*, *job placement*).

L'Ateneo assicura l'accessibilità ai servizi *on line*, garantendo agli studenti iscritti anche eventuali soluzioni tecnologiche sostitutive o di supporto (postazioni nella Sede centrale dell'università o in Sedi decentrate, corsi di alfabetizzazione tecnologica o altre facilitazioni per accessi individuali).

- **Qualità dell'interazione didattica.** Le modalità di interazione e fruizione dei corsi garantiscono:
 - il supporto della motivazione degli studenti lungo tutto il percorso didattico, creando un contesto sociale di apprendimento collaborativo;
 - un buon livello di interazione didattica, promuovendo il ruolo attivo degli studenti;
 - una loro modulazione adeguata alle caratteristiche di ciascuno studente o ciascun gruppo di studenti.

[Torna all'INDICE](#)

7. L'ACCREDITAMENTO PERIODICO DELLE SEDI E LE VISITE *IN LOCO*

L'Accreditamento periodico delle Sedi ha durata massima quinquennale e viene concesso dal MIUR su proposta dell'ANVUR a seguito della verifica della permanenza dei requisiti per l'Accreditamento iniziale e del soddisfacimento dei requisiti di qualità R1-4, sulla base dell'esito delle visite *in loco* delle Commissioni di Esperti della Valutazione (CEV). Ai sensi del [D.M. 987/2016, art.3](#) la verifica deve tenere conto anche dei seguenti elementi:

- a) analisi dei dati della relazione annuale dei NdV e delle risultanze dell'attività di monitoraggio e di controllo della qualità dell'attività didattica e di ricerca svolta da tutti i soggetti coinvolti nel sistema di qualità di Ateneo;
- b) valutazione delle informazioni contenute nelle Schede Uniche Annuali relative ai Corsi di Studio (di seguito SUA-CdS), anche in relazione ai rispettivi Rapporti di Riesame, e della valutazione delle informazioni contenute nelle Schede Uniche Annuali della Ricerca dei Dipartimenti;
- c) indicatori previsti per la valutazione periodica di cui all'Allegato E.

La durata dell'Accreditamento periodico della Sede può essere ridotta in ragione delle criticità emerse nell'esame da parte della CEV.

L'Accreditamento periodico della Sede comporta l'Accreditamento periodico di tutti i suoi Corsi di Studio e delle eventuali Sedi decentrate, a eccezione di quelli valutati negativamente, che sono soppressi.

Annualmente, l'ANVUR predispose un piano delle visite individuando gli atenei che saranno oggetto di visita. Nella selezione si tiene conto di eventuali elementi che potrebbero scongiurare la visita, quali un recente cambiamento della *governance* (ad es. Rettori in scadenza oppure appena eletti o modifiche nella compagine sociale per gli Atenei non statali) o profonde riorganizzazioni del sistema in atto. Gli Atenei possono chiedere per una sola volta, con lettera del Rettore al Presidente ANVUR, di procrastinare la visita, che in ogni caso verrà effettuata non oltre l'anno successivo. Come già ricordato, le visite avranno come oggetto di valutazione l'Ateneo nel suo complesso e una selezione di alcuni dei suoi CdS e Dipartimenti. Il giudizio complessivo terrà conto sia della valutazione degli aspetti di Sede che di quelli dei CdS e Dipartimenti selezionati.

7.1 - LA SCELTA DEI CORSI E DEI DIPARTIMENTI OGGETTO DI VISITA

La selezione dei CdS e dei Dipartimenti che verranno esaminati durante la visita è effettuata dall'ANVUR in modo da ottenere la maggiore rappresentatività possibile dal punto di vista delle aree disciplinari, della tipologia dei corsi (Triennali/Magistrali/Ciclo Unico), della eventuale presenza di Sedi distaccate, della performance misurata dagli indicatori sulle carriere degli studenti (per i CdS) e da quella relativa all'ultima VQR (per i Dipartimenti). Il numero di CdS e Dipartimenti visitati varierà in relazione al numero di CdS attivi nell'anno accademico precedente a quello in cui avviene la visita, secondo il seguente schema:

Numero di CdS attivi	Numero di CdS oggetto di visita	Numero Dipartimenti oggetto di visita
Meno di 4	Tutti	1
Da 4 a 39	4	2
Da 40 a 69	6	2
Da 70 a 99	9	2
Da 100 a 149	12	3
Oltre 149	15	3

I Dipartimenti sono in genere selezionati dall'ANVUR tra quelli per i quali vi sia almeno un CdS oggetto di visita. Nel caso l'Ateneo non sia organizzato in Dipartimenti, saranno prese in considerazione le Strutture equivalenti. I CdS e i

Dipartimenti selezionati sono comunicati all'Ateneo con congruo anticipo, in ogni caso almeno cinque mesi prima della visita *in loco*.

7.2 - LA COMPOSIZIONE DELLE CEV

Come previsto dal [D.M. 987/2016](#), art. 3, per le visite di Accreditamento periodico degli Atenei e dei CdS l'ANVUR nomina una Commissione di Esperti per la Valutazione (CEV) per ogni visita, individuando i componenti tra coloro che sono iscritti all'Albo degli esperti per la valutazione⁹. Ogni CEV si compone di Esperti di sistema, Esperti disciplinari, Esperti studenti ed Esperti telematici (nel caso di Università Telematiche o di Università in cui si valutino corsi a distanza)¹⁰. La CEV così composta, prima dell'inizio dei lavori, viene comunicata all'Ateneo che ha la possibilità di indicare eventuali conflitti d'interesse e di chiedere la sostituzione di uno o più dei suoi membri. La sostituzione verrà decisa dall'ANVUR sulla base di motivazioni fattuali e relative verifiche e sarà comunicata tempestivamente all'Ateneo.

Sulla base del numero di CdS oggetto di visita, le CEV si organizzeranno in più sottogruppi (chiamati sottoCEV), in modo da poter visitare più corsi durante la stessa giornata. La suddivisione interna seguirà il criterio riportato nella seguente tabella:

Numero di CdS oggetto di visita	Numero di sottoCEV
2	2
3	3
4	2
6	3
9	3
12	4
15	5

Gli esperti che compongono le CEV hanno i seguenti compiti:

- svolgere l'esame a distanza;
- partecipare alla visita *in loco*, per la sua intera durata;
- contribuire, nell'ambito della propria competenza, alla stesura della Relazione CEV, approvandone collegialmente il contenuto.

Nello specifico, i ruoli ricoperti dagli esperti per la valutazione all'interno delle CEV sono definiti nel seguente modo.

Il **Presidente** della CEV ha la responsabilità del buon andamento di tutti i processi valutativi che la vedono coinvolta. È il responsabile dell'allineamento delle valutazioni all'interno della CEV (nell'interpretazione dei requisiti e nella assegnazione dei giudizi), e della redazione della Relazione finale della CEV, che sottoscrive insieme al Coordinatore. Il Presidente viene individuato all'interno dell'Albo degli Esperti di Sistema sulla base delle sue precedenti esperienze nel campo dell'accREDITamento e della valutazione.

Il **Coordinatore** della CEV ha la funzione di coadiuvare il Presidente durante tutte le fasi della procedura di accREDITamento, assicurando, in particolare, una comunicazione chiara ed efficace all'interno della CEV e il rispetto dei tempi di lavoro prestabiliti. Verifica inoltre che l'intero processo di accREDITamento sia condotto secondo le presenti Linee guida e secondo quanto stabilito dalla CEV stessa nel programma di visita. Si accerta quindi che le

⁹ Cfr. sito web ANVUR alla pagina

http://www.anvur.it/index.php?option=com_content&view=article&id=475&Itemid=490&lang=it

¹⁰ Per "Corsi a distanza" si intendono i CdS come definiti alle lettere c) e d) dell'Allegato 3, punto 1, del [D.M. 635/2016](#).

valutazioni finali espresse dalla commissione siano coerenti, omogenee e supportate da elementi di prova chiaramente identificati.

Gli **Esperti di Sistema** sono responsabili delle valutazioni degli aspetti di Sede e verificano quindi il rispetto dei Requisiti R1, R2, R4.A. Di norma, coordinano contestualmente i lavori della sottoCEV a cui ognuno di essi è assegnato; sono quindi generalmente in numero pari a quello delle sottoCEV. Vengono individuati all'interno dell'Albo degli Esperti di Sistema.

Gli **Esperti Disciplinari** sono scelti in numero variabile a seconda del numero e della varietà disciplinare dei CdS da visitare. A ciascun esperto vengono assegnati uno o più CdS per la verifica del requisito R3, nonché alcuni Dipartimenti di cui valuteranno la rispondenza al Requisito R4.B. in ogni caso gli esperti sono chiamati a collaborare complessivamente alle attività di valutazione della CEV. Vengono individuati all'interno dell'Albo degli Esperti Disciplinari.

Gli **Esperti Studenti** sono usualmente scelti in numero corrispondente alle sottoCEV e hanno il compito di valutare, a livello di Sede, di CdS e di Dipartimenti, gli aspetti che riguardano direttamente gli studenti. Vengono individuati all'interno dell'Albo dei Valutatori Studenti.

Gli **Esperti Telematici** vengono inclusi nelle CEV nel caso in cui in valutazione vi sia un Ateneo telematico oppure almeno un CdS erogato a distanza attivo in un Ateneo convenzionale. Di norma sono scelti in numero corrispondente alle sottoCEV e hanno il compito di valutare, a livello di Sede, di CdS e di Dipartimenti, gli aspetti che riguardano sia le caratteristiche peculiari dell'insegnamento a distanza che gli aspetti tecnici delle piattaforme tecnologiche utilizzate.

I componenti della CEV, secondo quanto previsto dal Codice Etico dell'ANVUR, operano con rigore e professionalità, rispettano il segreto d'ufficio prima, durante e dopo la visita in loco; non rilasciano informazioni in merito a decisioni da assumere e a provvedimenti relativi a procedimenti in corso prima che siano stati ufficialmente deliberati e si impegnano a mantenere la massima riservatezza su tutto quanto venga a loro conoscenza nell'ambito del loro mandato. Sulla base dell'art. 5 del Regolamento per l'attività delle CEV, sono esclusi dall'inserimento nelle CEV gli esperti che ricoprono l'incarico di Rettore in qualsiasi Ateneo italiano, gli esperti che negli ultimi 5 anni siano stati componenti del NdV o siano stati in servizio o abbiano avuto contratti di insegnamento o abbiano parenti fino al II grado o affini in servizio nell'Ateneo che deve essere accreditato. Inoltre, sono esclusi dalle funzioni inerenti alle valutazioni dell'ANVUR i componenti del Senato Accademico di Università statali (Legge 30 dicembre 2010 n. 240, Art. 1, comma 2, lettera s));

Il **Referente per la visita** avrà il compito di seguire i lavori della CEV e di assicurare il buon andamento della visita dal punto di vista logistico e formale, di riportare anomalie o problematiche relative alle procedure valutative eventualmente evidenziate dalla CEV e/o dal personale di Ateneo, e infine di mediare tutte le comunicazioni tra la CEV e l'Ateneo che precedono e seguono la visita istituzionale.

7.3 - LE FASI DELLA VISITA

Le visite di Accredimento periodico si articoleranno, come in passato, in tre fasi: un esame a distanza sulla documentazione resa disponibile alla CEV, la vera e propria visita *in loco* e infine la stesura di una Relazione della CEV. Nella programmazione delle diverse fasi della visita, l'ANVUR terrà conto, come in passato, dei periodi non lavorativi, sia per quanto riguarda la chiusura delle strutture dell'Ateneo, sia per quanto riguarda le attività della CEV.

Attraverso le verifiche sui requisiti per la AQ, le visite concorrono a determinare se gli Organi di Governo dell'Ateneo abbiano messo in funzione un sistema appropriato e credibile di AQ. A tale scopo, le CEV tengono conto dei Requisiti descritti in dettaglio nel [Capitolo 9](#) di queste Linee guida.

7.3.1 - ESAME A DISTANZA: ANALISI DOCUMENTALE

L'esame a distanza comincia di norma 8 settimane prima della visita *in loco* e ha la durata di circa un mese. Questo ha lo scopo di comprendere e valutare preliminarmente gli elementi fondanti del sistema di AQ, così come è stato disegnato dall'Ateneo e applicato nei CdS oggetto di valutazione, attraverso un attento esame della documentazione disponibile. In corrispondenza dell'inizio dell'esame a distanza viene richiesto al PQA dell'Ateneo di compilare il *Prospetto di Sintesi* relativo alla Sede [[Allegato 2](#) per Atenei convenzionali e [Allegato 2T](#) per Atenei telematici] nel quale, per ogni punto di attenzione dei requisiti di sistema R1, R2, R4.A, viene riportato un breve giudizio di autovalutazione e vengono specificate le relative fonti documentali dalle quali si può evincere quanto dichiarato. L'Ateneo può fornire eventualmente anche delle aggiuntive fonti documentali nei modelli opzionali, denominati *Indicazioni fonti documentali* per i CdS e per i Dipartimenti [[Allegati 3 e 4](#) per Atenei convenzionali e [Allegati 3T e 4T](#) per Atenei telematici]. Al termine di questa fase vengono redatti da parte della CEV tre *Quaderni di pre-visita* (di Sede, di CdS e di Dipartimento), ciascuno contenente l'esito delle analisi delle fonti documentali, gli aspetti da approfondire nella visita *in loco* e una indicazione provvisoria per ogni punto di attenzione.

In base all'esito di questa prima analisi la CEV predispone una bozza di *Programma di visita*, contenente il dettaglio delle audizioni che si intendono svolgere e specificando le figure che si vogliono intervistare. Tale programma viene inviato all'Ateneo in tempo per permettere di organizzare gli incontri e convocare i soggetti coinvolti sulla base delle richieste formulate dalla CEV. Successivamente, l'Ateneo restituisce il *Programma di visita* compilato con i nominativi delle persone che prenderanno parte agli incontri. Il *Programma di visita* risultante da queste interazioni è un documento ufficiale e verrà allegato alla Relazione della CEV.

Di seguito vengono elencati una serie di documenti necessari alla prima fase dell'esame a distanza, suddivisi per Requisiti di riferimento. Alcuni dei documenti, necessari per la valutazione di più Requisiti, saranno citati una sola volta. È importante sottolineare che l'Ateneo ha la possibilità di organizzarsi autonomamente rispetto alla loro suddivisione/organizzazione: i titoli riportati vanno intesi con riferimento ai contenuti indispensabili per la valutazione.

Requisito 1: "Visione, strategie e politiche di Ateneo sulla qualità della didattica e ricerca"

- Documenti di pianificazione di Ateneo
- Piano triennale di Ateneo
- Statuto e Regolamenti di Ateneo (stralci relativi ai punti di attenzione)
- Linee di indirizzo di Ateneo sulla progettazione dei CdS e dell'offerta formativa
- Carta dei servizi
- Documenti di gestione della performance del personale tecnico- amministrativo
- Altri documenti di Ateneo che regolano l'architettura e le modalità di interazione degli attori del sistema AQ (se presenti)

Requisito 2: "Valutazione del sistema di AQ adottato dall'Ateneo"

- Prospetto di Sintesi (PQA)
- Relazioni delle CPDS
- Relazioni annuali del NdV

Requisito 3: "Qualità dei CdS" (per i corsi oggetto di visita)

- SUA-CdS
- Ultimo Rapporto di Riesame ciclico
- Ultime Schede di Monitoraggio annuale

Requisito 4: "Qualità della ricerca e della terza missione"

- Linee strategiche della ricerca e della terza missione (se presenti)
- Regolamenti e documenti programmatici attinenti alla terza missione (se presenti)
- Documenti programmatici dei Dipartimenti oggetto di visita
- SUA-RD dei Dipartimenti oggetto di visita

Per quanto riguarda le Università Telematiche, ovvero i CdS erogati prevalentemente a distanza:

- Documenti guida per la/e piattaforma/e
- Credenziali di accesso alla/e piattaforma/e sia come utente studente che come docente. Tali credenziali devono essere attive fino alla redazione della Relazione finale della CEV (cfr. [paragrafo 7.3.3](#)).

Tutti i documenti di Ateneo necessari alle operazioni di valutazione condotte dalla CEV devono essere già disponibili e utilizzati all'interno dell'Istituzione nell'ambito del sistema di AQ. Non si dovrà fare quindi ricorso a documenti preparati appositamente per l'accreditamento, a eccezione del *Prospetto di sintesi* e dei modelli opzionali *Indicazioni fonti documentali* per i CdS e per i Dipartimenti.

Durante l'attività di esame della documentazione la CEV potrà richiedere un supplemento di documentazione. In seguito all'esame a distanza, se dalla documentazione emergessero gravi lacune o problemi ritenuti non superabili nel breve periodo, la CEV può proporre all'ANVUR di rimandare la visita per l'Accreditamento dell'Ateneo.

Durante la visita *in loco*, anche per questioni legate alle sue tempistiche molto serrate, di norma non potrà essere sottoposto all'attenzione delle CEV alcun documento ulteriore, a meno che questo non sia espressamente richiesto dalla CEV stessa. Per tale motivo è fondamentale che l'Ateneo renda disponibile preliminarmente alla fase dell'esame a distanza tutto il materiale ritenuto necessario per la comprensione del sistema di AQ e la sua valutazione.

In previsione della visita i documenti dell'Ateneo possono essere resi disponibili all'ANVUR e alla CEV mediante accesso *on line*, ovvero caricati in una pagina del sito istituzionale o in qualsiasi altra forma ritenuta di facile fruizione per la commissione incaricata.

7.3.2 - LA VISITA IN LOCO

La visita di norma si svolge in tre momenti: il primo giorno la CEV si presenta e incontra gli Organi di Governo allo scopo di approfondire gli aspetti "di sistema". Nei giorni successivi (da uno a tre) la CEV si divide in sottoCEV per le visite ai CdS. L'ultimo giorno della visita viene dedicato alla "restituzione" al Rettore, durante la quale il Presidente della CEV illustra i punti di forza e le aree di miglioramento secondo quanto emerso durante la visita.

Come per le sottoCEV, anche i giorni di visita sono stabiliti in relazione al numero di CdS da visitare, come visualizzato nel seguente schema:

Corsi di Studio visitati	Numero di sottoCEV	Giorni di visita ai CdS	Giorni di visita complessivi
2	2	1	3
3	3	1	3
4	2	2	4
6	3	2	4
9	3	3	5
12	4	3	5
15	5	3	5

Si riporta di seguito un esempio di piano di visita per un Ateneo in cui vengono visitati 9 CdS. La sottoCEV che visita un CdS appartenente a un Dipartimento oggetto di visita prevede, all'interno della stessa giornata, uno o più incontri volti alla verifica del Requisito R4.B.

Giorno 1	Giorno 2	Giorno 3	Giorno 4	Giorno 5
Presentazione della CEV al Rettore e successivamente alle autorità accademiche. Audizioni per l'analisi degli aspetti di sistema (R1 - R2- R4.A)	SottoCEV A – visita CdS 1 SottoCEV B – visita CdS 2 SottoCEV C – visita CdS 3	SottoCEV A – visita CdS 4 SottoCEV B – visita CdS 5 SottoCEV C – visita CdS 6	SottoCEV A – visita CdS 7 SottoCEV B – visita CdS 8 SottoCEV C – visita CdS 9	Compilazione prima bozza della relazione. Incontro conclusivo con il Rettore e prima restituzione

7.3.3 - LA RELAZIONE DELLA CEV E IL RAPPORTO ANVUR SULL'ACCREDITAMENTO

Le valutazioni formulate nella fase di esame a distanza, riviste e completate in base alle evidenze rilevate durante la visita e la "restituzione" al Rettore avvenuta l'ultimo giorno della visita, costituiscono le basi di redazione della *Relazione preliminare* della CEV che viene perfezionata dal Coordinatore con la supervisione del Presidente e approvata collegialmente dai componenti. La *Relazione preliminare* viene inviata entro 60 giorni dalla visita dall'ANVUR all'Ateneo, che ha 30 giorni di tempo per presentare, laddove lo ritenga necessario, le proprie *Controdeduzioni*. Le *Controdeduzioni* devono contenere riferimenti a elementi fattuali mirati a replicare quanto riportato nelle *Schede di valutazione di Sede, CdS e Dipartimenti* redatte dalla CEV con un nesso specifico alle fonti documentali consultate, all'analisi delle stesse e ai giudizi di valutazione espressi dalla CEV¹¹. Entro 120 giorni dalla visita, dopo aver preso in considerazione le *Controdeduzioni* dell'Ateneo, la CEV formula le *Risposte alle controdeduzioni*, approva la *Relazione finale* e la invia all'ANVUR. Le *Risposte alle controdeduzioni*, riportate sempre nelle *Schede di valutazione*, devono contenere riferimenti a elementi fattuali mirati a replicare quanto sostenuto dall'Ateneo con le *Controdeduzioni* con riferimenti specifici alle fonti documentali e all'analisi delle stesse. Tale Relazione contiene in ogni caso gli elementi che seguono:

- Presentazione della CEV
- Resoconto schematico di attività e tempi
- *Schede di valutazione dei Requisiti di Qualità per la Sede* (R1, R2, R4.A)
- *Schede di valutazione dei Requisiti di Qualità per i CdS* (R3)
- *Schede di valutazione dei Requisiti di Qualità per i CdS* (R4.B)
- Fonti documentali tratte dal *Prospetto di sintesi*
- Programma effettivo di visita
- Controdeduzioni dell'Ateneo e Risposte alle controdeduzioni della CEV.

Le *Schede di valutazione dei Requisiti di qualità per la Sede* (R1, R2, R4.A), *per i CdS* (R3) e *i Dipartimenti* (R4.B) contengono i contenuti riportati nei *Quaderni di pre- visita*, integrati con gli incontri della visita, tramite riferimenti univoci al *Programma di visita* effettivamente svolti, eventuali documenti additionali richiesti a discrezione della CEV e le ulteriori evidenze utilizzate nella formulazione del giudizio del punto di attenzione. Le *Schede* sono rese definitive solo dopo la visita *in loco*.

Le *Schede di valutazione*, oltre a contenere le informazioni trasmesse dall'Ateneo (*Breve giudizio di autovalutazione* e *l'Elenco delle fonti documentali indicate dall'Ateneo per l'esame a distanza*) e riportate dalla CEV (*Fonti documentali individuate dalla CEV per l'esame a distanza*, *Fonti raccolte durante la visita in loco*, *Analisi delle fonti*, *Indicazione*), contengono anche le *Controdeduzioni*, compilate dall'Ateneo al momento della ricezione della *Relazione preliminare* a cura della CEV.

L'ANVUR, entro 45 giorni dalla ricezione della *Relazione finale* della CEV, redige un *Rapporto* sulla visita, nel quale esprime il proprio giudizio circa l'Accreditamento periodico della Sede secondo la seguente scala:

¹¹ Se l'Ateneo dovesse avere l'esigenza di commentare l'andamento complessivo della visita, oppure la condotta generale della CEV o le procedure valutative adottate potrà comunicarlo separatamente all'ANVUR.

- **Università con almeno il 70% dei corsi in modalità convenzionale o mista**

LIVELLO	GIUDIZIO	ESITO
A	Molto positivo	Accreditamento periodico di validità quinquennale
B	Pienamente soddisfacente	Accreditamento periodico di validità quinquennale
C	Soddisfacente	Accreditamento periodico di validità quinquennale
D	Condizionato	Accreditamento temporalmente vincolato che, in caso di mancato superamento delle riserve segnalate entro il termine stabilito al momento della valutazione, comporta lo stesso esito del giudizio "insoddisfacente"
E	Insoddisfacente	Soppressione della Sede

- **Università con più del 30% dei corsi a distanza e Università telematiche**

LIVELLO	GIUDIZIO	ESITO
A - Tel	Molto positivo	Accreditamento periodico di validità quinquennale
B - Tel	Pienamente soddisfacente	Accreditamento periodico di validità quinquennale
C - Tel	Soddisfacente	Accreditamento periodico di validità quinquennale
D - Tel	Condizionato	Accreditamento temporalmente vincolato che, in caso di mancato superamento delle riserve segnalate entro il termine stabilito al momento della valutazione, comporta lo stesso esito del giudizio "insoddisfacente"
E - Tel	Insoddisfacente	Soppressione della Sede

Nel Rapporto dell'ANVUR, i CdS visitati riceveranno un giudizio di accreditamento o non accreditamento. Nel caso di giudizio negativo il CdS verrà soppresso ([D.M. 987/2016](#), artt. 3 e 5), ovvero non saranno attivate ulteriori coorti di quel corso (permettendo quindi agli studenti iscritti di completare il percorso di studi), fermo restando la possibilità di riproporlo per una nuova attivazione dopo una revisione approfondita del progetto formativo. Le valutazioni della CEV per ogni punto di attenzione dei CdS e dei Dipartimenti non verranno pubblicate nel Rapporto finale dell'ANVUR, ma verranno trasmesse al Rettore allo scopo di segnalare le specifiche criticità e il loro livello di gravità. Il NdV è garante dell'applicazione delle eventuali raccomandazioni formulate dall'ANVUR sia sugli aspetti di Sede che sul funzionamento dei singoli CdS fino all'accREDITamento successivo.

La *Relazione finale* della CEV viene inviata all'Ateneo contestualmente al Rapporto ANVUR. Solo quest'ultimo sarà reso pubblico sul sito dell'ANVUR.

Il Rapporto ANVUR, corredato con la proposta e il giudizio di AccREDITamento, viene trasmesso dall'ANVUR al MIUR. L'AccREDITamento viene concesso con decreto ministeriale.

Il Quadro complessivo della procedura di AccREDITamento periodico descritto in questo paragrafo è riportato integralmente nell'Allegato 1.

7.3.4 - IL MONITORAGGIO DELLE CRITICITÀ EVIDENZIATE DALLE VISITE

Nel caso in cui l'Ateneo, in occasione della visita di AccREDITamento periodico, abbia ricevuto dall'ANVUR delle raccomandazioni e/o condizioni, sia sugli aspetti di Sede che sul funzionamento dei singoli CdS, è tenuto a redigere un rapporto circostanziato sui provvedimenti e le azioni migliorative messi in atto per la loro risoluzione. Il rapporto dovrà essere redatto secondo il modello predisposto dall'ANVUR e allegato alla Relazione annuale del NdV dell'anno immediatamente precedente allo scadere del primo triennio dall'ultimo AccREDITamento periodico della Sede (o in ogni caso prima dello scadere dell'AccREDITamento periodico). Le informazioni verranno utilizzate dall'ANVUR nella valutazione a distanza ai fini della proroga dell'AccREDITamento periodico dei Corsi di Studio.

7.3.5 - NOTA SUL PERIODO TRANSITORIO

Per permettere agli Atenei di adattarsi alla nuova struttura AVA e ai nuovi requisiti è stata prevista una temporanea sospensione delle visite delle CEV per il primo semestre del 2017, salvo nel caso degli Atenei che ne abbiano già fatto esplicita richiesta.

Al fine di garantire uniformità di trattamento a tutti gli Atenei che hanno ricevuto la visita di accreditamento fino a oggi, assicurando il rispetto di procedure standard per tutti, e per la gestione equanime della fase transitoria, fino all'entrata in vigore delle nuove Linee guida AVA i NdV sono invitati a inserire all'interno della procedura per la redazione della loro Relazione annuale (ai sensi del [D.Lgs. 19/2012](#), art.12 e art.14) una relazione sul superamento delle lacune riscontrate di cui al paragrafo 7.3.4. Si riporta di seguito lo stralcio delle *Linee guida 2016 per la Relazione annuale dei Nuclei di Valutazione* relativo all'attività di monitoraggio successiva alle visite *in loco* attribuita ai NdV:

“La Relazione deve essere concepita come un contributo al processo di AQ, all'interno del quale la visita in loco rappresenta il momento centrale, secondo quanto stabilito dalle Linee guida europee ESG. Pertanto,

- *per chi deve ancora ricevere la visita di Accreditamento periodico, serve come preparazione alla visita remota o prossima (se la visita è già calendarizzata);*
- *per chi ha già ricevuto la visita di Accreditamento periodico, illustra gli esiti della visita, descrive e monitora il piano di miglioramento in funzione delle osservazioni riportate dalla CEV.”*

7.4 – FORMAZIONE DEI GIUDIZI

7.4.1 – GIUDIZI SUI PUNTI DI ATTENZIONE E SUGLI INDICATORI

I giudizi complessivi, sui CdS esaminati e sulla Sede, riflettono il punteggio (PA: un numero intero da 1 a 10) ottenuto dai singoli punti di attenzione rilevanti.

I punteggi da 6 a 10 sono associati ai seguenti giudizi:

- PA= 9 o 10 – le attività poste in essere riguardo agli aspetti considerati dal PA sono associate o garantiscono ottimi risultati e possono essere oggetto di segnalazione agli altri atenei. La CEV esprime una “Segnalazione di prassi meritoria”;
- PA= 7 o 8 – le attività poste in essere riguardo agli aspetti considerati dal PA sono associate o garantiscono buoni risultati ;
- PA= 6 – le attività poste in essere riguardo agli aspetti considerati dal PA garantiscono l'assenza di criticità rilevanti, o il loro superamento in tempi adeguati¹².

I punteggi uguali o inferiori a 5 segnalano la presenza di criticità di diversa entità e sono associati a riserve espresse dalla CEV. In particolare:

- PA= 4 o 5 – le attività poste in essere riguardo agli aspetti considerati dal PA non garantiscono dal verificarsi di criticità. Il punto di attenzione viene approvato con riserve. La CEV esprime una “Raccomandazione”;
- PA < 4 – le attività poste in essere riguardo agli aspetti considerati dal PA si associano a, o rendono probabile, il verificarsi di criticità importanti. Il punto di attenzione non viene approvato e la CEV esprime una “Condizione”.

In seguito al punteggio assegnato, la CEV formula un testo sintetico che motiva la “Segnalazione di prassi meritoria”, la “Raccomandazione” oppure la “Condizione”, riportati nella *Scheda di valutazione*.

La valutazione di ciascun indicatore (che chiameremo *PI*) è data dalla media aritmetica dei punteggi assegnati ai punti di attenzione (che chiameremo *PA*) che lo compongono.

¹² Tale punteggio può essere associato alla presenza di criticità, purché queste siano state rilevate dal sistema di AQ e per le quali siano state poste in essere attività volte al loro superamento.

Il giudizio relativo a ciascun indicatore è modulato come segue:

- $PI \geq 7,5$ – MOLTO POSITIVO
- $6,5 \leq PI < 7,5$ – PIENAMENTE SODDISFACENTE
- $5,5 \leq PI < 6,5$ – SODDISFACENTE
- $4 \leq PI < 5,5$ – CONDIZIONATO
- $1 \leq PI < 4$ – INSODDISFACENTE

Non viene attribuita alcuna valutazione sintetica ai singoli Requisiti.

7.4.2 - FORMAZIONE DEL GIUDIZIO DI CORSO DI STUDI

Ciascun CdS valutato nel corso della visita riceve una proposta di accreditamento o non accreditamento, a seconda della media aritmetica di tutti punteggi attribuiti al CdS in ciascuno dei punti di attenzione del Requisito 3 (denotiamo con PC tale punteggio), secondo la scala seguente:

- $PC \geq 4$ – il corso di studi risulta ACCREDITATO
- $PC < 4$ – il corso di studi risulta NON ACCREDITATO

In ogni caso l'Ateneo riceve una *Scheda di valutazione* per ciascun CdS e Dipartimento corredata dai punteggi attribuiti ai singoli punti di attenzione e i giudizi associati a ciascun indicatore, integrata con le eventuali Segnalazioni di prassi meritoria, Raccomandazione e Condizione, debitamente motivate.

7.4.3 - FORMAZIONE DEL GIUDIZIO DI ATENEO

La composizione del giudizio di Sede avviene attraverso due fasi.

Innanzitutto, viene calcolata la media aritmetica complessiva dei punteggi attribuiti ai singoli punti di attenzione (PA) di tutti i requisiti di Sede (R1, R2 e R4.A); tale punteggio medio verrà denotato con PS . Viene calcolato inoltre il punteggio medio dei singoli punti di attenzione di tutti i Corsi di Studio (denotato con PC_{tot}) valutati nel corso della visita e dai Dipartimenti (PD_{tot})i valutati.

Ai fini della formazione del giudizio finale (denotato con P_{fin}) concorrono dunque i seguenti punteggi:

- PS – punteggio medio ottenuto da tutti i punti di attenzione relativi ai singoli Requisiti di Sede (R1, R2 e R4.A), con peso pari a 14/20;
- PC_{tot} – punteggio medio ottenuto da tutti i punti di attenzione di tutti i Corsi di Studio valutati (R3), considerato con peso pari a 3/20;
- PD_{tot} – punteggio medio ottenuto da tutti i punti di attenzione dei Dipartimenti valutati (R4.B), considerato con peso pari a 3/20.

L'ANVUR propone il giudizio finale circa l'Accreditamento periodico della Sede sulla base dei seguenti criteri distintamente per Atenei a prevalenza di corsi convenzionali o misti o erogati a distanza:

- **Università con almeno il 70% dei corsi in modalità prevalentemente convenzionale**

Punteggio finale (P_{fin})	GIUDIZIO	ESITO
$P_{fin} \geq 7,5$	A: molto positivo	Accreditamento periodico di validità quinquennale
$6,5 \leq P_{fin} < 7,5$	B: pienamente soddisfacente	Accreditamento periodico di validità quinquennale
$5,5 \leq P_{fin} < 6,5$	C: soddisfacente	Accreditamento periodico di validità quinquennale
$4 \leq P_{fin} < 5,5$	D: condizionato	Accreditamento temporalmente vincolato che, in caso di mancato superamento delle riserve segnalate entro il termine stabilito al momento della valutazione, comporta lo stesso esito del giudizio "insoddisfacente"
$P_{fin} < 4$	E: insoddisfacente	Soppressione della Sede

- Università con più del 30% dei corsi prevalentemente a distanza e Università telematiche

Punteggio finale (Pfin)	GIUDIZIO	ESITO
$P_{fin} \geq 7,5$	A -Tel: molto positivo	Accreditamento periodico di validità quinquennale
$6,5 \leq P_{fin} < 7,5$	B-Tel: pienamente soddisfacente	Accreditamento periodico di validità quinquennale
$5,5 \leq P_{fin} < 6,5$	C-Tel: soddisfacente	Accreditamento periodico di validità quinquennale
$4 \leq P_{fin} < 5,5$	D-Tel: condizionato	Accreditamento temporalmente vincolato che, in caso di mancato superamento delle riserve segnalate entro il termine stabilito al momento della valutazione, comporta lo stesso esito del giudizio "insoddisfacente"
$P_{fin} < 4$	E-Tel: - insoddisfacente	Soppressione della Sede

[Torna all'INDICE](#)

8. ACCREDITAMENTO PERIODICO DEI CORSI DI STUDIO

Il ciclo di accreditamento dei CdS ha durata massima triennale, ai sensi del [D.Lgs. 19/2012](#), in coerenza con le linee generali della programmazione ministeriale che stabiliscono, tra l'altro, gli indicatori della valutazione. L'Accreditamento periodico viene concesso ai corsi che soddisfano i requisiti per l'Accreditamento iniziale e quelli del requisito di qualità R3, tenuto conto anche degli indicatori della valutazione periodica e della valutazione interna da parte del NdV.

Come già osservato, l'Accreditamento periodico della Sede comporta l'Accreditamento periodico di tutti i suoi CdS (ad eccezione di quelli valutati negativamente, che sono soppressi) per una durata massima di tre anni. Nella Relazione annuale immediatamente precedente allo scadere del primo triennio dall'ultimo Accreditamento periodico della Sede, il NdV relazionerà in riferimento al superamento delle raccomandazioni e condizioni poste dalla CEV sui CdS oggetto di visita; tale relazione dovrà essere allegata alla Relazione annuale del NdV. In tale occasione, il NdV è chiamato a segnalare all'ANVUR anche i CdS con forti criticità alla luce dell'attività di valutazione interna dell'ultimo quinquennio. Tali informazioni verranno utilizzate dall'ANVUR nella valutazione a distanza ai fini della proroga dell'Accreditamento periodico dei Corsi di Studio.

Passati un triennio dall'Accreditamento periodico della Sede, l'accREDITamento del CdS viene rinnovato sulla base di una valutazione a distanza da parte dell'ANVUR. Di norma, tale valutazione si baserà sulla verifica della permanenza del soddisfacimento dei requisiti di Accreditamento iniziale, sull'esito della valutazione interna del NdV, e sull'esito del monitoraggio dell'ANVUR. In caso si riscontrino elementi fortemente critici, o su segnalazione del Ministero o del NdV, l'ANVUR può disporre una valutazione approfondita del corso.

In caso la valutazione dia esito positivo, la durata dell'accREDITamento del CdS viene automaticamente prorogata fino al termine dell'accREDITamento della Sede; in caso contrario l'accREDITamento viene revocato e il CdS soppresso con apposito decreto ministeriale.

[Torna all'INDICE](#)

9. I REQUISITI E GLI INDICATORI DI QUALITÀ DELLE SEDI, DELLA DIDATTICA, DELLA RICERCA E DELLA TERZA MISSIONE

9.1 - I REQUISITI DELLE SEDI

9.1.1 – REQUISITO R1

REQUISITO R1 - L'ATENEO POSSIEDE, DICHIARA E REALIZZA UNA VISIONE DELLA QUALITÀ DELLA DIDATTICA E DELLA RICERCA, ADOTTANDO STRATEGIE, POLITICHE E PROCEDURE OPPORTUNE PER REALIZZARLA E DISTRIBUENDO RESPONSABILITÀ E COMPITI FRA LE STRUTTURE (R1.A); ADOTTA POLITICHE ADEGUATE PER LA PROGETTAZIONE L'AGGIORNAMENTO E LA REVISIONE DEI CDS (R1.B); ELABORA CRITERI ATTI A GARANTIRE LA QUALIFICAZIONE DEL CORPO DOCENTE, LA SOSTENIBILITÀ DEL CARICO DIDATTICO E LE RISORSE UMANE E STRUTTURALI PER IL SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI (R1.C)

Gli indicatori che compongono il requisito R1 riguardano la visione della qualità della didattica e della ricerca dell'ateneo, tenendo conto in particolare, della strategia e delle politiche dell'Ateneo e della distribuzione di responsabilità e compiti connessi al governo di questi aspetti. Il requisito riguarda, inoltre, le politiche per la progettazione e la revisione dei CdS e il ruolo degli studenti in questi processi. Infine, si considerano le politiche relative al reclutamento e alla valorizzazione delle competenze del corpo docente, alla distribuzione dei carichi didattici e alle risorse umane e strutturali di supporto all'attività didattica.

Politiche, strategie e procedure devono avere status formale ed essere accessibili all'interno e dall'esterno dell'Ateneo. Devono inoltre prevedere il coinvolgimento attivo di tutte le parti interessate, di docenti e studenti e degli altri interlocutori e portatori di interesse esterni.

Oltre ad aspetti politico-strategici, il requisito riguarda aspetti legati alla gestione dell'AQ e mira, quindi, a rendere evidenti le interazioni che si determinano tra le articolazioni politiche e organizzative dell'Ateneo (Organi di Governo, CdS, Dipartimenti, Strutture di Raccordo...), le strutture responsabili dell'AQ (PQA, CPDS, NdV) e le strutture tecnico-amministrative di supporto. Le modalità di funzionamento del sistema possono trovare formalizzazione, oltre che nello Statuto, nei Regolamenti di ateneo e nei documenti di AQ, in documenti di programmazione o di indirizzo approvati dagli Organi di Governo e in delibere di Organi che, pur se non direttamente finalizzate alla programmazione, contengono indicazioni rilevanti a questo scopo.

Indicatore R1.A – L'Ateneo possiede, dichiara e realizza una visione della qualità della didattica e della ricerca, declinata in un piano strategico concreto e fattibile, in cui agli studenti viene attribuito un ruolo attivo e partecipativo a ogni livello. Tale visione è supportata da un'organizzazione che ne gestisca la realizzazione e verifichi periodicamente l'efficacia delle procedure.

L'Ateneo è chiamato a elaborare e a rendere pubblica la propria visione della qualità, della didattica, della ricerca e delle ricadute nel contesto sociale a tradurla in un piano strategico operativo in cui siano definiti chiaramente obiettivi, attori e responsabilità e a verificarne periodicamente il funzionamento, in una prospettiva di continuo miglioramento.

Punto di attenzione R1.A.1 - La qualità della ricerca e della didattica nelle politiche e nelle strategie dell'Ateneo.

Il rapporto tra ricerca, insegnamento e apprendimento riveste un ruolo fondamentale nella definizione delle politiche di qualità e nella verifica della loro efficacia. È necessario pertanto che l'Ateneo esprima una propria visione chiara, articolata e pubblica della qualità della didattica e della ricerca, delle proprie potenzialità di sviluppo scientifico e delle ricadute nel contesto socio-culturale, in piena coerenza con le proprie ragioni fondative espresse nello Statuto, ponendo al centro gli studenti e tenendo in considerazione tutti i cicli della formazione superiore (LT, LM, LCU, Dottorato di Ricerca).

All'interno dell'Ateneo, il sistema di AQ viene descritto attraverso dei documenti di pianificazione (Documenti descrittivi delle politiche, Piano strategico, Piano integrato o similari). Tali documenti devono essere accessibili ai portatori d'interesse sia interni che esterni e articolati in obiettivi chiaramente definiti e realizzabili; inoltre, devono tener conto del contesto socio-culturale in cui l'Ateneo è inserito e delle sue potenzialità di sviluppo scientifico, della programmazione ministeriale e delle risorse disponibili. In particolare, gli Atenei Telematici devono essere consapevoli della peculiarità della propria missione, descrivendola chiaramente nei documenti di pianificazione e centrata sullo studente e sui suoi processi formativi.

[Documenti di programmazione e pianificazione strategica di Ateneo]

Punto di attenzione R1.A.2 - L'architettura del sistema AQ di Ateneo

Perché il sistema di AQ funzioni correttamente, è necessario che l'Ateneo disponga di un'organizzazione funzionale alla realizzazione del proprio piano strategico e delle proprie politiche. Tale organizzazione dovrà essere fondata su una chiara definizione e suddivisione di compiti, attori e responsabilità, e prevedere flussi di comunicazione costanti tra gli Organi di Governo e le strutture responsabili della didattica, della ricerca, della terza missione e dell'AQ. Nella definizione dell'architettura del sistema è opportuno prevedere un ruolo adeguato anche per gli studenti. Fra gli attori dell'AQ giocano un ruolo fondamentale il NdV, come punto di interscambio tra la valutazione esterna e l'autovalutazione, il PQA e la CPDS, le cui funzioni e relazioni vanno quindi definite dall'Ateneo in relazione agli altri Organi preposti alla ricerca, alla didattica e alla terza missione. Le strutture incaricate devono essere messe in condizione di esercitare il proprio ruolo in modo efficace.

[Regolamenti e altri documenti di Ateneo]

Punto di attenzione R1.A.3 - Revisione critica del funzionamento del sistema AQ dell'Ateneo

È necessario che il funzionamento del sistema di AQ venga a sua volta periodicamente monitorato e valutato internamente e che siano previste attività di Ateneo finalizzate alla revisione critica di compiti, attori e responsabilità della AQ, anche tramite il coordinamento con i CdS e i Dipartimenti. È necessario che docenti, personale tecnico amministrativo e studenti siano messi in condizione di trasmettere agli Organi di Governo e alle strutture responsabili della AQ le proprie osservazioni critiche sul funzionamento del sistema e le relative proposte di miglioramento. Chiaramente un processo sistematico di raccolta e diffusione di tali opinioni è assolutamente necessario nel caso di importanti mutamenti nell'organizzazione dei servizi. Agli Organi di Governo va il compito di prendere in considerazione gli esiti del processo di AQ al fine di tenere sotto controllo l'effettiva realizzazione delle proprie strategie.

[Regolamenti e altri documenti di Ateneo]

Punto di attenzione R1.A.4 – Ruolo dello Studente

Coerentemente con quanto definito dal *Bologna Process*, ovvero nell'ottica di una maggiore attenzione verso il ruolo che lo studente deve avere nei processi decisionali relativi alle politiche della qualità della formazione, l'Ateneo dovrebbe ampliare le forme di ascolto delle rappresentanze degli studenti in relazione alle decisioni degli Organi di Governo. In particolare l'Ateneo deve assegnare allo studente un ruolo attivo e partecipativo nei processi di AQ, sollecitandone la partecipazione a tutti i livelli.

Indicatore R1.B - L'Ateneo adotta politiche adeguate alla progettazione, aggiornamento e revisione dei Corsi di Studio, funzionali alle esigenze degli studenti

In linea con le indicazioni fornite dalle ESG 2015, l'Ateneo garantisce che l'offerta formativa sia progettata sulla base delle necessità complessive di sviluppo della società e del contesto di riferimento e sviluppata tenendo conto della centralità degli studenti e delle loro esigenze, sin dall'inizio della loro carriera, definendo chiare politiche per il loro reclutamento e per lo svolgimento dei percorsi di studio.

Punto di attenzione R1.B.1 - Ammissione e carriera degli studenti

L'Ateneo è chiamato a definire con chiarezza strategie e modalità di ammissione degli studenti ai CdS e di gestione delle loro carriere (tenendo conto della diversità dei livelli di preparazione, delle motivazioni personali e di altre specifiche esigenze) e a comunicarle con chiarezza. Le attività di orientamento in ingresso e le procedure di reclutamento devono risultare coerenti con le strategie definite per l'ammissione e devono rivolgere una specifica attenzione alle necessità di specifiche categorie di studenti (e.g. studenti fuori sede, stranieri, lavoratori, diversamente abili, con figli piccoli...). Gli Atenei hanno il compito di progettare eventuali attività di sostegno (percorsi di recupero delle carenze evidenziate dal test di ammissione-OFA) per gli studenti con debolezze nella preparazione iniziale e di attivare dei percorsi di eccellenza per gli studenti più preparati e motivati (ad esempio, percorsi di approfondimento disciplinari o interdisciplinari, percorsi accelerati). Se l'Ateneo si è dato una connotazione internazionale, dovranno essere adottate adeguate strategie per promuovere il reclutamento di studenti stranieri ad esempio, attraverso iniziative per migliorare l'attrattività, la realizzazione di un sito web in inglese e la redazione di linee guida in inglese per favorire la rimozione di ostacoli pratici o burocratici). Come indicato dai DD.MM. [509/1999](#) e [270/2004](#) andrà inoltre previsto il rilascio del Diploma Supplement.

[Regolamenti e linee guida di Ateneo]

Punto di attenzione R1.B.2 – Programmazione dell'offerta formativa

All'Ateneo si richiede di elaborare una visione complessiva e chiara dell'articolazione dell'offerta formativa e delle sue potenzialità di sviluppo scientifico, anche in relazione alle esigenze delle diverse parti interessate e del contesto di riferimento sia esso locale, nazionale o internazionale. Se l'ateneo si è dato una connotazione internazionale, promuove iniziative per favorire l'internazionalizzazione della propria offerta formativa, come ad esempio, la programmazione di CdS interamente erogati in lingua straniera, l'offerta di CdS con doppio titolo, l'erogazione di singoli insegnamenti in lingua straniera, l'organizzazione di docenza di esperti stranieri anche all'interno di corsi istituzionali e l'incentivazione della mobilità internazionale di studenti e docenti. Alle Università per Stranieri, inoltre, si richiede di dettagliare le peculiarità del progetto formativo e la sua coerenza con le proprie finalità statutarie.

[Documenti sulla programmazione e linee di indirizzo dell'offerta didattica e sulle politiche relative all'internazionalizzazione]

Punto di attenzione R1.B.3 - Progettazione e aggiornamento dei CdS

In conformità con le ESG 2015, all'Ateneo è richiesto di garantire che i CdS siano progettati ed erogati in modo da incentivare gli studenti ad assumere di un ruolo attivo nei processi di apprendimento, contribuendo a stimolarne la motivazione, lo spirito critico, l'autonomia e il coinvolgimento nei processi di apprendimento. Le verifiche del profitto riflettono conseguentemente tale approccio.

È anzitutto essenziale che l'Ateneo assicuri, in fase di progettazione dei CdS, una considerazione adeguata delle necessità di sviluppo (scientifico, tecnologico, economico e sociale) espresse dalla società e dal contesto di riferimento, individuate anche attraverso consultazioni con una gamma di parti interessate definita in funzione della vocazione e dell'orientamento dei CdS.

Agli Atenei Telematici viene richiesto che la progettazione dei percorsi di formazione universitari venga realizzata, non solo tenendo conto delle esigenze di sviluppo, ma giustificando la scelta di adottare un modello di erogazione della didattica misto, prevalentemente o integralmente a distanza, sia in termini di efficacia formativa che di necessità organizzative.

All'Ateneo si richiede inoltre di garantire che la progettazione dei CdS tenga conto del rapporto fra le competenze scientifiche disponibili e la loro pertinenza rispetto agli obiettivi formativi. È opportuno che l'Ateneo, considerando la natura dei corsi stessi e le risorse di docenza presenti, indirizzi e assista i CdS nella definizione di modalità di progettazione al fine di garantire la centralità degli studenti e dei loro processi di apprendimento. La realizzazione di questo obiettivo prevede anche un'attenzione verso i diversi livelli di preparazione in entrata, permettendo la scelta di percorsi flessibili. Al fine di garantire il massimo dell'apprendimento per gli studenti, l'Ateneo si accerta

che i CdS l'offerta formativa sia costantemente aggiornata e rifletta le conoscenze disciplinari più avanzate, anche in relazione ai corsi di Dottorato di Ricerca attivati. Il monitoraggio costante dell'efficacia dei corsi può inoltre essere condotto attraverso la collaborazione tra i CdS e i Dipartimenti e l'interazione con gli interlocutori interni ed esterni. Strumento importante di verifica e di crescita da tenere in considerazione sono gli esiti delle valutazioni ricevute (e.g. da MIUR, ANVUR, CUN, NdV), occasioni utili per rivedere e aggiornare le strategie e politiche dell'Ateneo.

[Documenti e linee di indirizzo di Ateneo sulla progettazione dei Corsi di Studio]

Indicatore R1.C - L'Ateneo garantisce la competenza e l'aggiornamento dei propri docenti, la sostenibilità del carico didattico e le risorse umane e fisiche per il supporto alle attività istituzionali

I docenti e il personale tecnico-amministrativo di supporto alle attività didattiche svolgono un ruolo essenziale per garantire un'esperienza educativa di qualità. È compito dell'Ateneo assicurare la qualificazione scientifica e didattica dei propri docenti e il loro aggiornamento, ma anche offrire un ambiente di lavoro favorevole, che consenta loro di svolgere i compiti didattici e di ricerca in maniera efficace. L'Ateneo è inoltre tenuto a garantire la sostenibilità e la continuità della didattica e ad assicurare che il carico didattico gravante sul corpo docente sia equamente distribuito e non sia eccessivo, così da non compromettere la qualità della didattica e della ricerca. L'adeguato dimensionamento del personale tecnico-amministrativo e la funzionalità della struttura organizzativa rispetto alle esigenze del CdS contribuisce in maniera significativa al buon esito delle attività formative e va quindi periodicamente verificata.

Punto di attenzione R1.C.1 - Reclutamento e qualificazione del corpo docente

È fondamentale che l'Ateneo individui ed espliciti le strategie seguite in sede di programmazione per assicurare un reclutamento dei docenti coerente, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, con la propria visione strategica, i propri obiettivi statuari attraverso modelli valutativi oggettivi che individuino criteri in grado, da un lato, di escludere forme di assegnazione discrezionale delle risorse e, dall'altro, di incoraggiare la definizione di criteri adeguati per la quantificazione del fabbisogno, la selezione dei candidati, l'assegnazione di premialità. L'Ateneo deve prevedere iniziative per migliorare la qualificazione scientifica del proprio corpo docente anche attraverso il reclutamento di docenti di elevato profilo scientifico provenienti da ruoli o da percorsi di ricerca esterni alla Sede, e mediante il ricorso a specifici programmi ministeriali.

È anche necessario che l'Ateneo, nel rispetto delle diversità disciplinari, favorisca con proprie iniziative la crescita e l'aggiornamento scientifico e didattico del corpo docente, nel rispetto delle diversità disciplinari, con l'intento di rafforzare quanto possibile il legame fra formazione e ricerca. A tale scopo, costituisce un titolo di merito la presenza di un centro studi o di strutture di sostegno alla didattica (anche in relazione all'utilizzo di nuove tecnologie) e l'organizzazione di seminari di studio e di formazione a uso dei docenti. Analoga attenzione merita la promozione di iniziative volte a incoraggiare sia l'internazionalizzazione della didattica (tramite corsi tenuti interamente in lingua straniera o con doppio titolo, erogazione di singoli insegnamenti in lingua straniera, docenza di esperti stranieri anche all'interno di corsi istituzionali, esperienze di *staff mobility*).

Per quanto riguarda gli Atenei Telematici, riveste cruciale importanza la formazione sia dei docenti che dei tutor. Oltre a una formazione iniziale, devono essere previste attività formative in termini di aggiornamento metodologico e tecnologico per la produzione di contenuti multimediali, per la gestione di attività formative a distanza e per l'utilizzo delle tecnologie. L'attuazione di tale piano di formazione, coerente con gli obiettivi formativi del CdS, con le tecnologie e le metodologie adottate, deve essere documentata per tutti gli attori coinvolti.

Punto di attenzione R1.C.2 – Strutture e servizi di supporto alla didattica e alla ricerca

L'Ateneo deve aver cura che i CdS, i Dottorati di Ricerca ed i Dipartimenti dispongano di adeguate risorse, strutture e servizi di supporto alla didattica e agli studenti, fruibili da tutti con facilità. A tale fine, l'Ateneo è chiamato a

verificare periodicamente l'adeguatezza numerica e organizzativa del proprio personale tecnico-amministrativo, in funzione delle esigenze di gestione della didattica e della ricerca. [Vedi anche R3.C.2, R4.B.4]

Gli Atenei Telematici devono attivare un servizio tecnico per la gestione degli ambienti virtuali di apprendimento adeguato sia per competenze che per numerosità degli addetti. Si richiede inoltre che agli studenti sia garantito per almeno 3 anni l'accesso ai contenuti e alle attività della propria coorte. Deve essere anche esplicitata e motivata la possibilità o meno di utilizzare soluzioni di "presenza certificata" per la partecipazione alle attività formative e di valutazione, indicando le modalità con cui questa è consentita.

Punto di attenzione R1.C.3 - Sostenibilità della didattica

L'Ateneo deve dare prova di aver elaborato strumenti adeguati per monitorare e gestire il quoziente studenti/docenti dei propri CdS e di saper agire per sanare le eventuali aree di sofferenza, evitando al contempo un sovraccarico di docenza frontale ai propri docenti.

L'Ateneo deve disporre di una strategia per monitorare e ottimizzare la quantità complessiva di ore di docenza assistita erogata dai diversi Dipartimenti, in relazione con la quantità di ore di docenza teorica erogabile. In tale contesto, la quantità di docenza erogabile¹³, convenzionalmente, si quantifica in 120 ore annue per ogni Professore, 90 per ogni Ricercatore a tempo determinato di tipo B e 60 per ogni Ricercatore a tempo indeterminato e determinato di tipo (tale definizione non si applica alle Università telematiche). È da considerarsi una buona pratica che il rapporto fra la quantità di ore complessivamente erogate¹⁴ ed erogabili non sia superiore all'unità, e che un eventuale scarto sia motivato da una particolare attenzione alla qualità della didattica erogata in relazione al raggiungimento dei risultati di apprendimento: esercitazioni pratiche in piccoli gruppi, frazionamento di classi numerose per le lezioni frontali, duplicazioni di lezioni in orari serali o comunque adatte a studenti con difficoltà di frequenza, insegnamenti di carattere molto avanzato per piccoli gruppi di studenti, comuni alla Laurea Magistrale e al Dottorato di Ricerca, tenuti da docenti di alta qualificazione. È altresì da considerare una buona pratica l'inclusione della didattica dottorale nel computo della didattica erogata e del carico didattico complessivo dei docenti.

È infine necessario che L'Ateneo disponga di strumenti per rilevare e gestire il reale quoziente studenti/docenti (e anche studenti/tutor nel caso degli Atenei telematici) dei propri CdS ed agire convenientemente per sanare le eventuali deviazioni rispetto alla numerosità di riferimento della classe di laurea. È da considerarsi una buona pratica lo sdoppiamento in più canali (rispettivamente: adeguamento del numero dei tutor) degli insegnamenti al raggiungimento della numerosità doppia rispetto a quella di riferimento della classe prevista dal DM 987 12/12/2016.

¹³ Si tratta di un valore convenzionale che stima, eventualmente per eccesso, il potenziale di ore erogabili dall'Ateneo in base al proprio personale docente strutturato. Non ha alcun valore prescrittivo sul carico didattico minimo delle diverse categorie di docenti

¹⁴ L'indicatore verrà calcolato centralmente dall'ANVUR sulla base delle informazioni contenute nelle schede SUA e comunicato agli Atenei nella scheda di monitoraggio annuale.

Indicatore R1.T - L'Ateneo Telematico garantisce una chiara comunicazione circa le modalità di erogazione della didattica a distanza e le relative dotazioni tecnologiche

Punto di attenzione R1.T.1 - Strutture software per gli Atenei Telematici

L'Ateneo Telematico è tenuto a descrivere il LMS adottato e la sua architettura, sia nelle sezioni generali che in quelle riservate ai singoli insegnamenti (articolazione degli ambienti, *tool* presenti in ciascuno di essi, profili di accesso). Gli si richiede inoltre di dimostrare che le metodologie didattiche adottate tengono conto dell'evoluzione recente della tecnologia, ad esempio utilizzano ambienti di web conference, prevedono l'accesso da *device* mobili, ecc.. Le strutture disponibili devono essere adeguate e coerenti con le scelte didattiche esposte nella Carta dei servizi.

Punto di attenzione R1.T.2- Single sign on

L'Ateneo Telematico deve aver indicato e garantito le modalità del *single sign on*, con particolare attenzione:

- al rapporto tra didattica *e-learning* e servizi amministrativi (e.g. rapporto tra libretto elettronico e LMS);
- al rapporto tra l'LMS scelto, le altre risorse informative (e.g. le biblioteche) e i servizi del sistema universitario (orientamento, *stage*, *job placement*).

Punto di attenzione R1.T.3 -Accessibilità

L'Ateneo Telematico deve garantire l'accessibilità del LMS e dei contenuti didattici a tutti gli iscritti, preoccupandosi di rimuovere le barriere informatiche che ostacolano l'accesso degli studenti con diverse abilità alle tecnologie per l'apprendimento. Devono inoltre essere previste azioni per migliorare la generale accessibilità ai servizi *on line*.

9.1.2 – REQUISITO R2

REQUISITO R2 - L'ATENEO DISPONE DI UN SISTEMA EFFICACE DI AQ, IN GRADO DI MONITORARE IL FUNZIONAMENTO DEI CdS (R2.A) E DI ACCERTARE CHE PROCESSI E RISULTATI SIANO PERIODICAMENTE AUTOVALUTATI E VALUTATI (R2.B)

L'autovalutazione e la valutazione interna dei CdS e dei Dipartimenti mirano a garantire la qualità della formazione offerta e della ricerca, a creare contesti di apprendimento e di ricerca efficaci e favorevoli per studenti e ricercatori e a verificare costantemente, anche con il concorso degli studenti, la corrispondenza con gli obiettivi stabiliti. L'AQ interna presuppone la presenza di un sistema informativo in grado di raccogliere dati e informazioni utili agli organi di governo, alle strutture responsabili dell'AQ e alle strutture di gestione della didattica e della ricerca. Inoltre, per garantire la realizzazione delle politiche generali di AQ e il raggiungimento degli obiettivi strategici a livello di singoli CdS, è necessario predisporre flussi di comunicazione costanti e interazioni sistematiche tra gli attori del sistema di AQ.

L'AQ interna presuppone una struttura organizzativa, che ha come attori principali il PQA, il NdV, le CPDS e le diverse componenti dei CdS e dei Dipartimenti che ne sono responsabili e delle quali vanno monitorate le capacità di autovalutazione e miglioramento.

Indicatore R2.A - L'Ateneo dispone di un sistema efficace di monitoraggio e raccolta dati ai fini dell'AQ

Va accertato che l'Ateneo abbia definito flussi informativi formalizzati ed efficaci che consentano agli Organi di Governo di monitorare i processi e i risultati della formazione erogata dai CdS e della ricerca prodotta dai Dipartimenti e quindi gli esiti delle politiche stabilite dagli Organi stessi. L'Ateneo è inoltre chiamato a diffondere al suo interno e al pubblico esterno informazioni atte a garantire la qualità delle attività svolte.

Punto di attenzione R2.A.1 - Gestione dell'AQ e monitoraggio dei flussi informativi tra le strutture responsabili

Per un corretto funzionamento del sistema di AQ è essenziale che l'Ateneo si doti, per mezzo del PQA e del NdV, di un sistema efficace di raccolta di dati e informazioni utilizzabili dai diversi organi e strutture per la gestione della didattica e della ricerca. Dev'essere assicurata la collaborazione e un'adeguata circolazione dei dati e delle informazioni tra le strutture responsabili dell'AQ (PQA, NdV, CPDS), in modo da garantire che le politiche generali di AQ si realizzino a livello dei singoli CdS. Va inoltre verificato che le strutture responsabili dell'AQ interagiscano efficacemente fra loro e con gli Organi accademici preposti alla didattica.

Indicatore R2.B - Autovalutazione e Valutazione periodica dei Corsi di Studio e dei Dipartimenti

Un ruolo fondamentale nell'AQ è svolto dal processo di Autovalutazione dei CdS e dei Dipartimenti e la loro valutazione interna da parte del Nucleo di Valutazione, di cui l'Ateneo deve farsi garante, e, per quanto riguarda l'offerta formativa, dalle Commissioni Paritetiche Studenti-Docenti. In particolare, come raccomandato dalle ESG 2015, l'autovalutazione e la valutazione deve comprendere, per i CdS, i seguenti aspetti:

- i contenuti del CdS, al fine di garantirne l'aggiornamento alla luce delle ricerche più recenti condotte nelle discipline in esso rappresentate;
- le esigenze mutevoli della società;
- il carico di lavoro, la progressione e i tempi di completamento dei percorsi di studio da parte degli studenti;
- l'efficacia delle modalità di verifica dei risultati raggiunti dagli studenti;
- le esigenze e le aspettative degli studenti e la soddisfazione da loro espressa nei confronti del CdS;
- l'ambiente di apprendimento, i servizi di sostegno e la loro idoneità allo svolgimento delle attività del CdS.

Punto di attenzione R2.B.1 - Autovalutazione dei CdS e verifica da parte del Nucleo di Valutazione

L'autovalutazione deve servire a verificare il raggiungimento di obiettivi stabiliti in base alle esigenze della società e degli studenti, deve coinvolgere attivamente gli studenti e, in generale, limitare per quanto possibile il carico di lavoro gravante sulle strutture periferiche, individuando preventivamente, attraverso opportuni strumenti di monitoraggio, le potenziali criticità di rilievo.

Attraverso il Nucleo di Valutazione (che può operare anche mediante audizioni, esami a campione o a rotazione), l'Ateneo verifica l'andamento dei CdS e dei Dipartimenti, lo stato del sistema di AQ e la corretta compilazione dei relativi documenti (SUA-CdS, della SUA-RD, del Monitoraggio annuale e del Riesame ciclico). L'Ateneo si accerta che l'autovalutazione dei CdS (Riesame ciclico) e dei Dipartimenti (SUA-RD) siano tali da fornire i dati e le informazioni necessarie per consentire l'analisi dei problemi e la loro risoluzione. Il NdV, il PQA e le CPDS devono anche accertarsi che dall'analisi dei problemi emersi dai Rapporti di Riesame dei CdS, dalle relazioni delle CPDS o da altre fonti scaturiscano proposte di azioni migliorative plausibili e realizzabili, e che ne venga adeguatamente monitorata l'efficacia.

[Torna all'INDICE](#)

9.2 - I REQUISITI DI QUALITÀ DEI CORSI DI STUDIO

9.2.1 – REQUISITO R3

REQUISITO R3 – ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ NEI CORSI DI STUDIO

IL CdS DEFINISCE I PROFILI CULTURALI E PROFESSIONALI DELLA FIGURA CHE INTENDE FORMARE E PROPONE ATTIVITÀ FORMATIVE CON ESSI COERENTI (R3.A); PROMUOVE UNA DIDATTICA CENTRATA SULLO STUDENTE, INCORAGGIA L'UTILIZZO DI METODOLOGIE AGGIORNATE E FLESSIBILI DI INSEGNAMENTO E ACCERTAMENTO DELLE COMPETENZE ACQUISITE (R3.B); DISPONE DI UN'ADEGUATA DOTAZIONE DI PERSONALE DOCENTE E TECNICO-AMMINISTRATIVO, OFFRE SERVIZI ACCESSIBILI AGLI STUDENTI E USUFRUISCE DI STRUTTURE ADATTE ALLE ESIGENZE DIDATTICHE (R3.C); È IN GRADO DI RICONOSCERE GLI ASPETTI CRITICI E I MARGINI DI MIGLIORAMENTO DELLA PROPRIA ORGANIZZAZIONE DIDATTICA E DI DEFINIRE E ATTUARE INTERVENTI CONSEGUENTI (R3.D).

Il requisito R3 sancisce il passaggio dalla dimensione centrale della Sede a quella periferica dei CdS e concentra l'attenzione sulle modalità con cui questi ultimi garantiscono la qualità delle proprie attività formative, intesa in senso molto ampio. Viene verificata in particolare la capacità degli organismi centrali di relazionarsi con quelli periferici, consentendo loro di applicare la politica di AQ definita dall'Ateneo agli attori principali della vita universitaria: studenti, docenti e personale tecnico-amministrativo.

Nel rispetto della centralità degli studenti e delle loro motivazioni e aspettative, il CdS è chiamato a garantire loro contenuti, approcci e metodi didattici aggiornati e flessibili, nonché la definizione più semplice e chiara possibile delle prospettive culturali e professionali che si apriranno conseguimento del titolo.

Affinché tali presupposti siano effettivamente realizzati, è richiesto ai CdS di verificare che la dotazione delle strutture e delle risorse umane – tanto nella loro componente accademica, quanto in quella tecnico-amministrativa di supporto – sia adeguata alle esigenze didattiche.

I CdS devono inoltre garantire, in sinergia con gli attori centrali dell'AQ, un'attività interna di autovalutazione autonoma ed efficace, in grado di rilevare l'insorgere degli eventuali problemi, anche grazie a occasioni di condivisione interna tra gli attori del CdS, alla raccolta e all'analisi delle opinioni degli studenti, al monitoraggio degli esiti occupazionali e al contributo di interlocutori esterni.

A seguito dell'individuazione delle aree di miglioramento, i CdS devono essere in grado di raccogliere le nuove sfide e di proporre soluzioni ai problemi riscontrati, programmando e realizzando interventi, mettendo in atto un processo virtuoso per assicurare la qualità dei servizi erogati agli studenti.

Indicatore R3.A – Il CdS definisce i profili culturali e professionali della figura che intende formare e propone attività formative coerenti

Il CdS è chiamato a esplicitare gli obiettivi della propria offerta formativa, definendo chiaramente – anche grazie al confronto con gli interlocutori più appropriati – i profili culturali e professionali in cui lo studente dovrà riconoscersi alla fine del ciclo formativo. Il CdS garantisce che vi sia coerenza tra tali profili, gli obiettivi formativi del CdS e gli insegnamenti e le attività complementari proposti agli studenti.

Punto di attenzione R3.A.1 – Progettazione del CdS e consultazione iniziale delle parti interessate

In fase di progettazione (e anche in relazione ai successivi cicli di studio) il CdS assicura un'approfondita analisi delle esigenze e potenzialità di sviluppo (umanistico, scientifico, tecnologico, sanitario o economico-sociale) dei settori di riferimento. A tal fine il CdS consulta sistematicamente, le principali parti interessate (studenti, docenti, organizzazioni scientifiche e professionali, rappresentanti del mondo della cultura, della produzione, anche a livello internazionale, in particolare nel caso delle Università per Stranieri), sia direttamente, sia attraverso l'utilizzo di studi di settore. In assenza di organizzazioni professionali a cui riferirsi, il CdS assicura che sia creato un luogo di riflessione (ad esempio un comitato d'indirizzo) coerente con i profili culturali in uscita, che rifletta, approfondisca e fornisca elementi in merito alle effettive potenzialità occupazionali dei laureati.

Punto di attenzione R3.A.2 – Definizione dei profili in uscita

Il CdS definisce con chiarezza gli aspetti culturali e professionalizzanti della figura in uscita e dichiara coerenti obiettivi formativi. Inoltre, il CdS descrive in maniera chiara e completa, nei contenuti disciplinari e negli aspetti metodologici, le conoscenze, le abilità, le competenze e qualsiasi altro elemento utile a caratterizzare i profili culturali e professionali cui il percorso di studi fa riferimento.

[SUA-CDS: quadri A2.a, A2.b, A4.a, A4.b, A4.c, B1.a]

Punto di attenzione R3.A.3 – Coerenza tra profili e obiettivi formativi

Il CdS garantisce che gli obiettivi formativi e i risultati di apprendimento attesi (disciplinari e trasversali), siano chiaramente declinati per aree tematiche e riferibili in maniera coerente ai profili culturali e professionali dichiarati.

[SUA-CDS: quadri A4.b, A2.a, B1.a]

Punto di attenzione R3.A.4 – Offerta formativa e percorsi

Il CdS garantisce che l'offerta ed i percorsi formativi proposti siano coerenti con gli obiettivi formativi definiti, sia nei contenuti disciplinari che negli aspetti metodologici e relativi all'elaborazione logico-linguistica.

[SUA-CDS: quadri A1.a, A1.b, A2]

Punto di attenzione R3.A.T – Pianificazione e organizzazione dei CdS telematici

Il CdS telematico assicura che siano previsti incontri periodici tra docenti e tutor responsabili della didattica, al fine di garantire la pianificazione il coordinamento delle attività didattiche. Il CdS telematico descrive chiaramente la propria struttura, attraverso le quote percentuali di ore di didattica erogata in presenza e *on line*. Il CdS descrive inoltre la propria articolazione in termini di ore/CFU di didattica erogata (DE), didattica interattiva (DI) e attività in autoapprendimento. Le indicazioni riportate dal CdS sono riscontrabili nell'erogazione dei servizi formativi.

Indicatore R3.B – Il CdS promuove una didattica centrata sullo studente, incoraggia l'utilizzo di metodologie aggiornate e flessibili e accerta correttamente le competenze acquisite

Il CdS è chiamato ad attivare un servizio di orientamento e tutorato che segua l'intero percorso di studio degli studenti, dal momento dell'iscrizione al conseguimento del titolo. In particolare, in entrata il CdS assicura che siano chiaramente comunicate le conoscenze necessarie per intraprendere gli studi, che siano rilevate le conoscenze in possesso degli studenti e che siano proposte iniziative volte al recupero delle carenze. Il CdS assicura anche un'organizzazione flessibile della didattica, in cui gli studenti possano trovare assistenza, tutoraggio e accesso a percorsi adatti alle proprie specifiche esigenze, intese non soltanto come limiti, ma anche come potenzialità (e/o eccellenze) da valorizzare. Il CdS, inoltre, garantisce e promuove l'accesso a opportunità di studio e tirocinio all'estero. Infine, il CdS dichiara in maniera trasparente i criteri di verifica dell'apprendimento, le modalità di attribuzione degli esiti delle prove finali e intermedie e le modalità di comunicazione agli studenti.

Punto di attenzione R3.B.1 – Orientamento e tutorato

Il CdS garantisce agli studenti un servizio efficace di orientamento agli studi, in ingresso, in itinere e in uscita, coerente con i profili culturali e professionali delineati. Il CdS favorisce inoltre l'assunzione di scelte consapevoli da parte degli studenti, per esempio predisponendo attività di orientamento in ingresso in linea con i profili culturali e professionali disegnati dal CdS, o proponendo strumenti efficaci per l'autovalutazione delle conoscenze raccomandate in ingresso da parte degli aspiranti studenti. Il CdS tiene conto, per l'orientamento in itinere e in uscita, dei risultati del monitoraggio delle carriere e, similmente, per le iniziative di accompagnamento al lavoro, tiene conto del monitoraggio degli esiti e delle reali prospettive occupazionali.

[SUA-CDS: quadro B5]

Punto di attenzione R3.B.2 – Conoscenze richieste in ingresso e recupero delle carenze

Il CdS individua, descrive e pubblicizza in modo esplicito e facilmente comprensibile le conoscenze richieste o raccomandate in entrata agli studenti con particolare attenzione, per le Università per Stranieri, al livello di preparazione linguistica degli studenti di provenienza estera. Il CdS assicura la verifica del possesso delle conoscenze iniziali e indispensabili e che le eventuali carenze riscontrate siano puntualmente comunicate agli studenti. Il CdS definisce e attua in maniera coerente iniziative per il recupero dei debiti formativi da parte degli studenti e garantisce loro attività di sostegno in ingresso e in itinere (corsi propedeutici, tutoraggi di sostegno, ecc.). Il CdS garantisce pure che i docenti redigano e pubblicizzino adeguatamente una scheda che descriva la struttura dei singoli insegnamenti e delle conoscenze richieste per accedervi (Syllabus).

Nel caso dei CdS di secondo ciclo, è garantita la verifica di un'adeguata preparazione dei candidati e sono specificate eventuali forme di integrazione delle conoscenze richieste o raccomandate in ingresso. È auspicabile, infine che CdS assicuri interventi per favorire l'integrazione di studenti provenienti da diverse lauree di primo livello e da diversi Atenei.

[SUA-CDS: quadro A3]

Punto di attenzione R3.B.3 – Organizzazione di percorsi flessibili

Il CdS assicura un'organizzazione didattica capace di incentivare l'autonomia degli studenti nelle scelte, nell'apprendimento critico e nell'organizzazione dello studio, e garantisce a tal fine una guida e un sostegno adeguati da parte dei docenti (per esempio vengono organizzati incontri di ausilio alla scelta fra eventuali curricula, sono designati docenti-guida per le opzioni relative al piano carriera, sono previsti spazi e tempi per attività di studio o approfondimento autogestite dagli studenti, ...). L'architettura del CdS deve garantire attività curriculari e di supporto che utilizzano metodi e strumenti didattici flessibili, modulati sulle specifiche esigenze delle diverse tipologie di studenti (per esempio tutorati di sostegno, percorsi di approfondimento, ...). Sono auspicabili inoltre iniziative di supporto per gli studenti con esigenze specifiche (per esempio studenti fuori sede, stranieri, lavoratori, diversamente abili, con figli piccoli, ...) e a favore degli studenti disabili, in merito all'accessibilità alle strutture e ai materiali didattici. Eventualmente il CdS prevede l'utilizzo di metodi e strumenti specifici per la realizzazione di percorsi di eccellenza (per esempio corsi "honors", realizzazione di percorsi dedicati a studenti particolarmente dediti e motivati che prevedano ritmi maggiormente sostenuti e maggior livello di approfondimento).

[SUA-CDS: quadro B5]

Punto di attenzione R3.B.4 – Internazionalizzazione della didattica

Il CdS promuove iniziative per il potenziamento della mobilità degli studenti a sostegno di periodi di studio e tirocinio all'estero (anche collaterali al programma Erasmus) e, con particolare riguardo ai corsi internazionali e alle Università per Stranieri, assicura sia effettivamente realizzata la dimensione internazionale della didattica, garantendo una quota soddisfacente di ore di docenza erogata da esperti stranieri e la presenza di un numero congruo di studenti provenienti dall'estero.

[SUA-CDS: quadro B5]

Punto di attenzione R3.B.5 – Modalità di verifica dell'apprendimento

Il CdS definisce un sistema di regole e indicazioni di condotta per lo svolgimento delle verifiche intermedie e finali. Il CdS garantisce che le modalità di verifica adottate per i singoli insegnamenti siano adeguate ad accertare il raggiungimento dei risultati di apprendimento attesi e adeguatamente pubblicizzate e comunicate agli studenti, innanzitutto garantendo che tali modalità di verifica siano chiaramente descritte nelle schede degli insegnamenti.

[Schede degli insegnamenti; SUA-CDS: quadri B1.b, B2.a, B2.b]

Punto di attenzione R3.B.T – Interazione didattica e valutazione formativa nei CdS telematici

Il CdS telematico garantisce che siano elaborate le linee guida relative alle modalità di sviluppo dell'interazione didattica e alle forme di coinvolgimento delle figure responsabili della valutazione intermedia e finale (docenti e tutor). Il CdS assicura anche che per ogni insegnamento *on line* sia prevista una quota adeguata di *e-tivity* (problemi, report, studio di casi, simulazioni, ecc.), corredata da relativi meccanismi di *feedback* e valutazione formativa, da parte del docente o del tutor, rispetto all'operato specifico del singolo studente. Il CdS verifica infine che le linee guida e le indicazioni risultino effettivamente rispettate.

Indicatore R3.C – Il CdS dispone di un'adeguata dotazione di personale docente e tecnico-amministrativo, offre servizi accessibili agli studenti e usufruisce di strutture adatte alle esigenze didattiche

Al CdS si richiede di assicurare una dotazione di risorse umane adeguata al perseguimento degli obiettivi formativi prefissati. A tale scopo il CdS garantisce la realizzazione di iniziative volte alla qualificazione dei docenti, in termini di sviluppo scientifico e professionale, nonché di formazione e aggiornamento dei metodi didattici da essi utilizzati. Parimenti il CdS – per quanto gli compete e di concerto con l'Ateneo – assicura la qualificazione del personale tecnico-amministrativo di supporto e la disponibilità delle infrastrutture necessarie a erogare servizi consoni e coerenti con gli obiettivi prefissati.

Punto di attenzione R3.C.1 – Dotazione e qualificazione del personale docente

Il CdS assicura che il numero e la qualificazione dei docenti siano adeguati a sostenere le esigenze del CdS, tenuto conto sia dei contenuti scientifici che dell'organizzazione didattica. Per la valutazione di tale aspetto si considera, per tutti i CdS, la quota di docenti di riferimento di ruolo appartenenti a SSD base o caratterizzanti la classe con valore di riferimento¹⁵ a 2/3. Per i soli CdS telematici, è altresì da prendere in considerazione la quota di tutor in possesso Dottorato di Ricerca, pure con valore di riferimento 2/3. È da considerare una buona pratica che la quota di docenti di riferimento di ruolo appartenenti a SSD base o caratterizzanti la classe non sia inferiore ai 2/3. Qualora si rilevino situazioni problematiche, il CdS ne informa tempestivamente l'Ateneo, ipotizzando l'applicazione di misure correttive.

Qualora si rilevino situazioni problematiche rispetto al quoziente studenti/docenti, il CdS garantisce tempestiva comunicazione all'Ateneo e fornisce indicazioni su azioni correttive. Per la valutazione di tale aspetto si considera l'indicatore sul quoziente studenti/docenti ora, complessivo e al primo anno, con valore di riferimento il doppio della numerosità di riferimento della classe (costo standard)¹⁶.

Inoltre, il CdS valorizza il legame tra le competenze scientifiche dei docenti (accertate anche attraverso il monitoraggio dell'attività di ricerca del SSD di appartenenza) e la loro pertinenza rispetto agli obiettivi didattici (favorendo per esempio la continuità didattica con i Dottorati di Ricerca e la partecipazione degli studenti alle attività scientifiche dei Dipartimenti interessati, proponendo insegnamenti introduttivi alle tematiche di ricerca di maggior rilievo).

Il CdS garantisce la presenza di iniziative di sostegno allo sviluppo delle competenze didattiche nelle diverse discipline (come ad esempio la formazione all'insegnamento, il *mentoring* in aula, la condivisione di metodi e i materiali per la didattica e la valutazione, ...)

[SUA-CDS: quadro B3]

Punto di attenzione R3.C.2 – Dotazione di Personale, Strutture e servizi di supporto alla didattica

¹⁵ Tale valore di riferimento non ha da intendersi come soglia prescrittiva per l'accreditamento ma come riferimento per la graduazione del giudizio relativo al punto di attenzione.

¹⁶ Vedi nota precedente. L'indicatore verrà calcolato centralmente dall'ANVUR e comunicato ai CdS nella scheda di monitoraggio annuale.

Il CdS accerta che i servizi di supporto alla didattica (Dipartimento, Ateneo) assicurino un sostegno efficace allo svolgimento delle proprie attività istituzionali. Il CdS garantisce la verifica della qualità del supporto fornito a docenti, studenti e interlocutori esterni e una programmazione del lavoro svolto dal personale tecnico-amministrativo, corredata da responsabilità e obiettivi, e in coerenza con la propria offerta formativa.

Il CdS garantisce anche che l'Ateneo metta a disposizione adeguate strutture di sostegno alla didattica, quali biblioteche, sale studio, ausili didattici, infrastrutture IT, ecc., e che i servizi a esse collegate siano effettivamente fruibili da tutti gli studenti e dai docenti.

[SUA-CDS: quadro B4, B5]

Punto di attenzione R3.C.T – Qualificazione del personale e dotazione del materiale didattico per i CdS telematici

Il CdS telematico garantisce che siano chiaramente indicate le tecnologie e le metodologie sostitutive dell'“apprendimento in situazione” e che queste risultino adeguate a sostituire il rapporto in presenza.

Il CdS telematico assicura che siano programmate e realizzate attività di formazione e aggiornamento dei docenti e dei tutor per lo svolgimento della didattica *on line* e per il supporto all'erogazione di materiali didattici multimediali.

Dove richiesto, infine, devono essere specificate le caratteristiche e le competenze possedute dai tutor dei tre livelli e la loro composizione quantitativa, secondo quanto previsto dal [D.M. 987/2016](#). Il CdS garantisce in particolare che siano chiaramente indicate le modalità per la selezione dei tutor e che esse risultino coerenti con i profili indicati.

Indicatore R3.D – Il CdS è in grado di riconoscere gli aspetti critici e i margini di miglioramento della propria organizzazione didattica ed è capace di definire interventi conseguenti

Il CdS è chiamato a garantire attività sistematiche di coordinamento degli insegnamenti, finalizzate alla definizione organica dei contenuti, alla programmazione degli orari delle lezioni e degli esami, alla predisposizione di attività di sostegno, ecc. Tali iniziative assicurano l'aggiornamento e la revisione periodica dei percorsi formativi a fini migliorativi, anche grazie al monitoraggio delle carriere e delle opinioni dei docenti e degli studenti e dei destini occupazionali dei laureati; va previsto a questo fine anche il coinvolgimento degli interlocutori esterni, consultati non solo in fase di progettazione, e di eventuali altri soggetti individuati successivamente. Grazie a queste attività di coinvolgimento, monitoraggio e analisi il CdS è in grado di progettare, attuare e valutare interventi di revisione dell'offerta formativa.

Punto di attenzione R3.D.1 – Contributo dei docenti e degli studenti

Il CdS assicura attività collegiali dedicate alla revisione dei percorsi, al coordinamento didattico tra gli insegnamenti, alla razionalizzazione degli orari, della distribuzione temporale degli esami e delle attività di supporto. Il CdS assicura anche l'analisi dei problemi rilevati e delle loro cause e consente a docenti e studenti di rendere note agevolmente le proprie osservazioni e le proposte di miglioramento. Il CdS garantisce la disponibilità di procedure per gestire gli eventuali reclami degli studenti e assicura che siano loro facilmente accessibili. Il CdS assicura che gli esiti delle rilevazioni delle opinioni di studenti, laureandi e laureati siano adeguatamente analizzati e che alle considerazioni complessive della CPDS (e degli altri organi di AQ) siano accordati credito e visibilità.

[SUA-CDS: quadri B1, B2, B4, B5; Verbali degli incontri collegiali; Relazioni annuali CPDS e di altri organi di AQ]

Punto di attenzione R3.D.2 – Coinvolgimento degli interlocutori esterni

Il CdS garantisce interazioni in itinere con le parti interessate, consultate durante la fase di programmazione. Le modalità di interazione riflettono il carattere culturale, scientifico o professionale del corso, sono coerenti con gli obiettivi e le esigenze di aggiornamento periodico dei profili formativi anche in relazione ai cicli di studio successivi (compreso il Dottorato di Ricerca). In funzione di tali esigenze, il dialogo viene sviluppato anche con altri

interlocutori oltre a quelli inizialmente consultati. Inoltre, qualora gli esiti occupazionali dei laureati risultino poco soddisfacenti, il CdS si avvale dell'interazione con gli interlocutori esterni per accrescere le opportunità lavorative dei propri laureati, creando, ad esempio, occasioni di nuovi tirocini, contratti di apprendistato, stage o altre iniziative di accompagnamento al lavoro.

[SUA-CDS: quadri B6, B7, C1, C2, C3, D4]

Punto di attenzione R3.D.3 – Interventi di revisione dei percorsi formativi

Il CdS assicura che l'offerta formativa sia costantemente aggiornata e rifletta le conoscenze disciplinari più avanzate, tenendo conto dei cicli di studio successivi (compreso il Dottorato di Ricerca); delle proposte di miglioramento pervenute da docenti, studenti, interlocutori esterni; delle considerazioni espresse dalla CPDS e dagli altri attori dell'AQ. Il CdS assicura un'attività costante di monitoraggio e analisi dei percorsi di studio, dei risultati degli esami e degli esiti occupazionali dei laureati (a breve, medio e lungo termine), anche attraverso un confronto con altri CdS appartenenti alla medesima Classe di Laurea su base nazionale, macroregionale o regionale. Il CdS assicura, infine, il monitoraggio degli interventi promossi e la valutazione della loro efficacia.

[SUA-CDS, Monitoraggio annuale, Rapporto di Riesame ciclico, Relazioni annuali CPDS].

9.3 - I REQUISITI DI QUALITÀ DELLA RICERCA E DELLA TERZA MISSIONE

9.3.1 – REQUISITO R4

REQUISITO R4 - L'ATENEO HA MESSO A PUNTO E PERSEGUE, TRAMITE L'ADOZIONE DI POLITICHE ADEGUATE, UNA PROPRIA STRATEGIA COMPLESSIVA – PUBBLICA E TRASPARENTE - PER LO SVILUPPO, L'INCENTIVAZIONE E IL MONITORAGGIO PERIODICO DELLE ATTIVITÀ DI RICERCA E DI TERZA MISSIONE (R4.A); LA VISIONE DELL'ATENEO TROVA RISCONTRO NELLE STRATEGIE E NELLE POLITICHE ELABORATE DAI DIPARTIMENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELLA RICERCA E DELLA TERZA MISSIONE (R4.B)

Il requisito R4 concentra l'attenzione sulle modalità con cui viene garantita, a livello centrale e dipartimentale, la qualità delle attività di ricerca e di terza missione, mediante l'elaborazione di una strategia coerente con gli orientamenti ministeriali e i risultati delle valutazioni, il monitoraggio dei risultati delle politiche e delle azioni volte a realizzarla e la distribuzione equa, chiara e coerente delle risorse disponibili. Viene anche valutata la capacità dell'Ateneo di censire le attività di terza missione sviluppate al proprio interno e analizzare il loro impatto sullo sviluppo culturale, educativo ed economico della società, anche in relazione alle specificità del territorio di riferimento.

Indicatore R4.A – L'Ateneo ha elaborato, pubblicizzato e messo in pratica adeguate politiche volte a garantire la qualità di ricerca e terza missione

L'Ateneo è chiamato a definire ed esplicitare un programma per garantire la qualità della ricerca svolta al proprio interno e delle connesse attività di terza missione, in conformità con la propria visione strategica complessiva, con i documenti di indirizzo ministeriali e con i risultati delle valutazioni condotte dall'ANVUR. Tale programma deve essere espresso sotto forma di obiettivi specifici e prevedere una chiara definizione di ruoli e responsabilità, un monitoraggio efficace dei risultati e una distribuzione coerente e chiaramente esplicitata delle risorse, ivi comprese quelle di natura premiale.

Punto di attenzione R4.A.1 – Strategia e politiche di Ateneo per la qualità della ricerca

L'Ateneo ha definito una strategia concreta per garantire la qualità della ricerca e della terza missione, con un programma e obiettivi specifici, che tengano conto delle potenzialità di sviluppo e del contesto socio-culturale. Inoltre gli obiettivi individuati dall'Ateneo sono plausibili e coerenti con le proprie linee politiche e strategiche e con le potenzialità e i problemi evidenziati dai risultati della VQR, della SUA-RD e da eventuali altre iniziative di valutazione della ricerca e della terza missione attuate dall'Ateneo.

L'Ateneo dispone di organi e strutture adeguati al conseguimento degli obiettivi prefissati e i compiti e le responsabilità degli organi e delle strutture coinvolte sono chiaramente identificati.

[Piano triennale di Ateneo; linee strategiche; documenti programmatici di Ateneo]

Punto di attenzione R4.A.2 – Monitoraggio della ricerca scientifica e interventi migliorativi

L'Ateneo dispone di un efficace sistema di monitoraggio dei risultati della ricerca svolta al proprio interno. Gli Organi di Governo e le strutture preposte al monitoraggio e alla valutazione della ricerca hanno elaborato strumenti e indicatori utili alla valutazione periodica della qualità dei risultati, coerenti con le politiche di Ateneo e compatibili con quelli predisposti dall'ANVUR per la VQR e la SUA-RD.

L'Ateneo assicura che i risultati del monitoraggio periodico vengano analizzati in maniera approfondita, che le azioni migliorative proposte siano plausibili e realizzabili, e che venga monitorata adeguatamente la loro efficacia.

[Documento strategico di Ateneo]

Punto di attenzione R4.A.3 – Distribuzione delle risorse, definizione e pubblicizzazione dei criteri

L'Ateneo, coerentemente con la propria strategia, esplicita chiaramente alle strutture preposte alla ricerca (Dipartimenti o altre Strutture di Raccordo) i criteri e le modalità di distribuzione delle risorse per la ricerca (economiche e di personale) e i criteri di distribuzione di incentivi e premialità.

Tali criteri sono coerenti con le politiche e le strategie dell'Ateneo per la qualità della ricerca e tengono conto delle metodologie e degli esiti della VQR, della SUA-RD e di eventuali altre iniziative di valutazione della ricerca e della terza missione attuate dall'Ateneo.

[Documento strategico di Ateneo; delibere; strumenti di pubblicazioni delle decisioni; regolamenti]

Punto di attenzione R4.A.4 – Programmazione, censimento e valutazione delle attività di terza missione

L'Ateneo ha elaborato una specifica strategia per la promozione e il monitoraggio delle attività di terza missione e dispone di un sistema efficace di rilevamento delle attività sviluppate al proprio interno. È in grado di valutarne l'impatto sullo sviluppo sociale, culturale ed economico, tenendo conto delle specificità ed esigenze del territorio.

[Piano triennale di Ateneo, SUA-RD, Parte Terza]

Indicatore R4.B – I Dipartimenti hanno definito e messo in atto una propria strategia per il miglioramento della qualità della ricerca coerentemente alla programmazione strategica di Ateneo

In linea con la strategia e le politiche definite dall'Ateneo per la gestione della qualità della ricerca e della terza missione, i Dipartimenti (o le strutture a essi assimilabili) sono tenuti a elaborare e perseguire una propria strategia, in linea con il proprio progetto culturale complessivo e commisurata alle risorse scientifiche, organizzative ed economiche disponibili (R4.B.1). I risultati delle politiche di Dipartimento per l'AQ della ricerca andranno periodicamente sottoposti a verifica, allo scopo di proporre soluzioni ai problemi eventualmente rilevati e interventi migliorativi plausibili (R4.B.2). Ai Dipartimenti spetta anche la formulazione di criteri chiari, equi ed efficaci per la distribuzione interna delle risorse a essi assegnate, in coerenza con le strategie di Ateneo e con gli esiti degli esercizi di valutazione condotti dall'ANVUR (R4.B.3).

Punto di attenzione R4.B.1 – Definizione delle linee strategiche

Il Dipartimento ha definito una propria strategia sulla ricerca e sulle sue eventuali ricadute nel contesto sociale, attraverso un programma complessivo e obiettivi specifici, definiti in base alle proprie potenzialità e al proprio progetto culturale. A tal fine, è presente un'organizzazione funzionale a realizzare la propria strategia. Gli obiettivi definiti sono plausibili e coerenti con le politiche e le linee strategiche di Ateneo, compatibili con le proprie potenzialità e i propri obiettivi generali, e che tengono conto dei risultati della VQR, della SUA-RD e di eventuali altre iniziative di valutazione della ricerca e della terza missione attuate dall'Ateneo.

[SUA-RD: quadri A, B1, B2, parte Terza; eventuali documenti programmatici di Dipartimento]

Punto di attenzione R4.B.2 – Valutazione dei risultati e interventi migliorativi

Il Dipartimento assicura lo svolgimento del monitoraggio dei risultati della ricerca, condotto al proprio interno attraverso la SUA-RD, eventualmente integrata da altre iniziative specifiche. I successi conseguiti, così come le sfide e gli eventuali problemi, sono analizzati approfonditamente. Inoltre garantisce che le azioni migliorative proposte siano plausibili e realizzabili, e che ne venga monitorata adeguatamente l'efficacia.

[SUA-RD: quadri B3, D, E, F, G, H]

Punto di attenzione R4.B.3 – Definizione e pubblicizzazione dei criteri di distribuzione delle risorse

Il Dipartimento, coerentemente con il programma strategico proprio e dell'Ateneo, indica con chiarezza i criteri e le modalità di distribuzione interna delle risorse (economiche e di personale), così come i criteri di distribuzione di eventuali incentivi e premialità. Tali criteri sono inoltre coerenti con le linee strategiche dell'Ateneo, le indicazioni

e le metodologie della VQR, della SUA-RD e di eventuali altre iniziative di valutazione della ricerca e della terza missione attuate dall'Ateneo.

[SUA-RD: quadri A1 e B1; eventuali documenti programmatici di Dipartimento]

Punto di attenzione R4.B.4 – Dotazione di personale, strutture e servizi di supporto alla ricerca

Il Dipartimento accerta che i servizi di supporto alla ricerca assicurino un sostegno efficace allo svolgimento delle proprie attività istituzionali e cura la programmazione del lavoro dal personale tecnico-amministrativo ad esse dedicate, distribuendo compiti e responsabilità, in coerenza con gli obiettivi prefissati.

Il Dipartimento accerta che siano disponibili adeguate strutture di sostegno alla ricerca e, in particolare, al Dottorato di ricerca, se presente, quali biblioteche, laboratori, infrastrutture IT, ecc., e che i servizi a esse collegate siano effettivamente fruibili da dottorandi e ricercatori.

Nel caso si rilevino aree di sofferenza, il Dipartimento ne informa tempestivamente l'Ateneo, ipotizzando misure correttive.

[SUA-CDS: quadro B4, B5]

[Torna all'INDICE](#)

10. LE UNIVERSITÀ PER STRANIERI

Le Università per Stranieri sono istituti universitari a ordinamento speciale e svolgono attività di insegnamento e ricerca scientifica finalizzate alla conoscenza e alla diffusione della lingua e della cultura italiane.

Nel sistema italiano operano tre istituzioni di questo tipo, le Università per Stranieri di Perugia e Siena (istituite dalla Legge n. 204 del 17 febbraio 1992) e l'Università per Stranieri "Dante Alighieri" di Reggio Calabria (istituita con DM n. 104 del 17 ottobre 2007).

Nello Statuto dell'Università per Stranieri di Siena si legge: "L'Università per Stranieri di Siena è un Ateneo a vocazione internazionale aperto a studenti stranieri e italiani, specializzato nell'interazione della lingua e della cultura italiane con le altre lingue e culture. Promuove e favorisce la dimensione internazionale della ricerca e della formazione, i processi di incontro, dialogo, mediazione fra persone con lingue e culture diverse, nell'intento di favorire la civile e pacifica convivenza che nasce dal reciproco riconoscimento e dal vicendevole rispetto."

La missione dell'Università per Stranieri di Perugia è enunciata nell'art. 1, comma 1 dello Statuto dell'Ateneo che stabilisce che: "essa promuove e organizza lo svolgimento di attività di formazione e ricerca scientifica finalizzate alla conoscenza e alla diffusione della lingua, della cultura e della civiltà italiane, al dialogo interculturale, alla comunicazione e alla cooperazione internazionale, in raccordo con il territorio e le istituzioni di esso rappresentative e con le istituzioni nazionali e internazionali che perseguono scopi affini"

Le finalità dell'Università per Stranieri di Reggio Calabria sono espresse nell'art. 3 dello Statuto: "L'Università ha lo scopo di diffondere, con le proprie attività di insegnamento e di ricerca, la conoscenza della lingua, della letteratura, dell'arte, della cultura e delle istituzioni politiche, sociali, giuridiche ed economiche dell'Italia in tutte le loro forme di espressione. A tal fine aggiorna costantemente la propria azione alle mutevoli condizioni socioeconomiche del Paese e alle sue esigenze di internazionalizzazione."

In base a tali specificità, le Linee guida ANVUR in materia di Accreditamento periodico sono state modificate in considerazione della missione dei tre Atenei. In particolare il Requisito di accreditamento di Sede R1, in relazione al punto di attenzione R1.B.2, Programmazione dell'offerta formativa e il Requisito di accreditamento di Corso di Studi, in relazione ai punti di attenzione che riguardano la programmazione dell'offerta formativa, la consultazione delle parti interessate, le conoscenze richieste in ingresso e recupero delle carenze e l'internazionalizzazione della didattica.

Gli aspetti peculiari di tali istituzioni saranno da un lato sottolineati dando istruzioni alle CEV di porre maggiore attenzione nella valutazione della Sede e dei Corsi di Studio oggetto di Accreditamento periodico a tali punti di attenzione, anche attraverso l'attribuzione di un peso numerico maggiore a tali temi nell'ambito della composizione del giudizio. Dall'altro lato invece, nell'ambito delle visite di Accreditamento periodico alle Università per Stranieri, le Commissioni considereranno ulteriori aspetti quali, l'eventuale inclusione di esperti e docenti stranieri nel comitato di indirizzo del CdS, la presenza di convenzioni e accordi di cooperazione internazionali, anche in relazione all'attività di ricerca, le attività poste in essere dal Corso o dalla Sede in merito alla diffusione e valorizzazione degli apporti culturali italiani (non solo linguistici).

Infine, nella Scheda di Monitoraggio annuale, attraverso la quale ciascun corso di studi potrà osservare e commentare gli indicatori quantitativi che l'Anvur metterà a disposizione, in confronto con i corsi della stessa Classe di Laurea su scala regionale e nazionale, è compresa una serie di indicatori relativi agli aspetti di internazionalizzazione della didattica:

- Laureati dopo N+1 anni che hanno acquisito almeno 12 CFU all'estero (% sugli immatricolati puri);
- Immatricolati (L e CU) o iscritti al I anno (LM) che hanno acquisito il titolo precedente all'estero (% sugli immatricolati puri);
- Rapporto CFU conseguiti all'estero/CFU previsti in totale (per i soli studenti regolari);

- Percentuale di studenti che hanno conseguito almeno 12 CFU all'estero nel corso degli studi (sul totale degli iscritti).

Le Università per Stranieri dovranno porre particolare attenzione a tali indicatori nella redazione della Scheda annuale di Monitoraggio. Tali indicatori saranno infatti oggetto di approfondita analisi nell'ambito delle interviste condotte dalla Commissione di Esperti con i responsabili dei Corsi di Studio oggetto di valutazione.

In via sperimentale, si potranno considerare degli indicatori specifici per le Università per Stranieri, legati alla peculiarità di tali istituzioni. Occorre però sottolineare che non esistono al momento basi di dati finalizzate alla elaborazione di tali indicatori. Sarà necessario dunque rilevare i dati direttamente presso le istituzioni.

Ulteriori indicatori per le Università per Stranieri:

- Percentuale di immatricolati con obblighi formativi aggiuntivi in attività formative attinenti alla lingua, letteratura, storia italiane;
- Percentuale di studenti che hanno conseguito almeno 12 CFU in attività formative attinenti alla lingua, letteratura, storia italiane;
- Percentuale di insegnamenti erogati in italiano;
- Numero di convenzioni per accordi di mobilità con Atenei stranieri;
- Percentuale di Corsi di Studio che prevedono il titolo doppio o congiunto con Atenei stranieri.

[Torna all'INDICE](#)